1865

N° 148

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Martedì 20 Giugno

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti	L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania	ufficiali del Parlamento	»	82	48	27
Id.	per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento	»	60	31	16

PARTE UFFICIALE

Il numero 2322 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro per gli affari dell'Interno;

Veduta la Legge sulla sanità pubblica (Allegato *C*), stata approvata ed estesa a tutto il Regno colla legge d'unificazione amministrativa in data 20 marzo 1865, n° 2248;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno per l'esecuzione della citata Legge sulla sanità pubblica.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto in un col detto regolamento nella raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 8 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. Lanza.

Regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica.

Divisione delle materie:

TITOLO I.

DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE E DELL'ESERCIZIO DELLE LORO ATTRIBUZIONI IN ORDINE ALLA SANITÀ PUBBLICA.

Capitolo I. — *Dell'amministrazione centrale.*

Art. 1. Le attribuzioni del Ministero dell'Interno, in virtù dell'articolo 1° della Legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica, si estendono a tutti gli atti di pubblica amministrazione, concernenti la sanità continentale del Regno, come anche al servizio dei porti e delle spiaggie delle provenienze marittime.

Art. 2. Il servizio sanitario dei porti e delle spiaggie e la prescrizione di cautele sanitarie in caso di provenienze marittime, sono regolati dalle convenzioni internazionali in vigore e dalla Legge del 16 giugno 1861, n° 64.

Art. 3. Alla tutela della sanità continentale del Regno si provvede a tenore della Legge 20 marzo 1865 e del presente regolamento.

Art. 4. Sono di esclusiva competenza del Ministro dell'Interno:

1° Le relazioni col Consiglio superiore di sanità;

2° La revisione dei regolamenti comunali d'igiene pubblica, approvati dalle Deputazioni provinciali, e la facoltà di annullarli conformandosi al disposto dell'articolo 138 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale;

3° La prescrizione di cautele sanitarie speciali che possono praticarsi nei confini continentali del Regno, a tenore dell'articolo 1° della convenzione internazionale sanitaria e del regolamento annessovi del 3 febbraio 1852;

4° Il divieto d'introduzione del bestiame da confini esteri nell'interno del Regno in occasione di epizoozie;

5° I provvedimenti sanitari d'interesse generale in tutti i casi non previsti nel presente regolamento, e le istruzioni per la retta applicazione e l'interpretazione del medesimo.

Art. 5. Per cura del Ministero dell'Interno si pubblicherà alla fine di ogni biennio un rapporto statistico sulla sanità pubblica del Regno.

Capitolo II. — *Dei prefetti.*

Art. 6. I prefetti:

a) Vegliano alla salute pubblica in tutto il territorio della loro provincia e fanno osservare le leggi ed i regolamenti sanitari;

b) Informano il Ministro dell'Interno di qualunque fatto straordinario interessante la sanità pubblica, ed, in attesa di superiori disposizioni, ordinano e fanno immediatamente eseguire i provvedimenti sanitari dichiarati d'urgenza dal Consiglio provinciale di sanità;

c) Sottopongono al Consiglio provinciale di sanità tutte le questioni concernenti la sanità pubblica nella provincia e sulle quali essi stimino opportuno sentirne il parere;

d) Alla fine d'ogni anno compilano un rapporto statistico sullo stato sanitario della loro provincia, e, dopo averlo sottoposto all'esame del Consiglio provinciale di sanità, lo trasmettono al Ministero dell'Interno colle osservazioni del Consiglio;

e) Esercitano tutte le altre attribuzioni loro assegnate da speciali leggi e regolamenti che concernono la pubblica salute.

Capitolo III. — *Dei sotto-prefetti.*

Art. 7. I sotto-prefetti:

a) Vegliano alla salute pubblica nel territorio del loro circondario, e fanno osservare le leggi ed i regolamenti sanitari;

b) Esercitano tutte le altre attribuzioni loro assegnate da speciali leggi e regolamenti che concernono la sanità pubblica;

c) Alla fine d'ogni semestre compilano un rapporto statistico sullo stato sanitario del circondario, e, dopo averlo sottoposto all'esame del Consiglio circondariale di sanità, lo trasmettono al prefetto della rispettiva provincia.

Capitolo IV. — *De' sindaci.*

Art. 8. I sindaci nell'esercizio delle attribuzioni loro assegnate dagli articoli 28 e 29 della legge, sono assistiti da una Commissione che porterà il titolo di *Commissione municipale di sanità.*

Art. 9. In caso di evento, o fatto qualunque straordinario che concerna la sanità pubblica, il sindaco del comune dov'esso avvenne ne informerà immediatamente le autorità superiori in via gerarchica (il sotto-prefetto od il prefetto) ed in attesa delle loro disposizioni ordinerà e farà eseguire i provvedimenti sanitari d'urgenza.

Art. 10. Alla fine d'ogni trimestre sarà dai sindaci compilato un rapporto statistico sullo stato sanitario del territorio del loro comune, e trasmesso al sotto-prefetto del circondario al quale appartengono.

TITOLO II.

DE' CONSIGLI DI SANITÀ.

Capitolo I. — *Formazione de' Consigli e delle Commissioni municipali di sanità.*

§ 1. Del Consiglio superiore e dei Consigli provinciali e circondariali di sanità.

Art. 11. I membri ordinari del Consiglio superiore, de' Consigli provinciali e de' Consigli circondariali di sanità, oltre alle qualità designate negli articoli 4 e 9 della legge, debbono avere permanente domicilio nel luogo ove hanno sede i Consigli de' quali fan parte.

Art. 12. I membri straordinari del Consiglio superiore, eccetto il professore di veterinaria ehe deve risiedere nella capitale, possono avere la loro abituale residenza in ogni parte del Regno; quelli de' Consigli provinciali e circondariali nelle rispettive provincie.

Art. 13. I membri straordinari de' Consigli sanitari domiciliati fuori del territorio delle città ove han sede i Consigli, quando intervengono alle adunanze dietro speciale invito del Ministro, de' prefetti e de' sotto-prefetti, riceveranno pel tempo che assisteranno alle riunioni de' rispettivi Consigli, oltre le spese del viaggio, un'indennità di lire 20 al giorno, se componenti del Consiglio superiore; di lire 15, se facienti parte dei Consigli provinciali; e di lire 10, se consiglieri straordinari circondariali.

Art. 14. Nella prima adunanza del mese di giugno 1866 e 1867 i Consigli procederanno per estrazione a sorte alla rinnovazione dei loro membri a termini dell'articolo 12 della legge. A tali adunanze interverranno di diritto anche i membri straordinari.

I membri straordinari de' Consigli circondariali saranno rinnovati l'uno a giugno 1867 e l'altro a giugno 1868.

Art. 15. Gli atti relativi alla rinnovazione periodica de' Consigli provinciali e circondariali, saranno da' prefetti delle provincie spediti al Ministero dell'Interno con le loro osservazioni.

Art. 16. Alla rinnovazione del presidente del Consiglio superiore e de' vice-presidenti de' Consigli provinciali e di circondario provvederà il Governo a termini dell'articolo 11 della legge.

§ 2. Delle Commissioni municipali di sanità.

Art. 17. Pel più facile disimpegno del servizio sanitario interno, ciascun sindaco sarà assistito da una Commissione municipale di sanità composta di quattro membri ne' comuni la cui popolazione non sia minore 10,000 anime, e di due in quei di minore popolazione.

Art. 18. Il medico condotto del comune, dove siavene uno soltanto, o il medico più anziano di condotta, ove siavene un maggior numero, o il primario medico del comune stesso, in mancanza del condotto, farà parte della Commissione.

Il più giovane dei membri ne eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 19. I membri della Commissione municipale di sanità saranno eletti dal Consiglio comunale; qualora le condizioni del comune lo consentano, fra membri componenti la Commissione, dovranno trovarsi un medico ed un ingegnere. I membri della Commissione municipale di sanità non potranno essere contemporaneamente stipendiati dal comune, *fatta eccezione pel medico condotto.*

Art. 20. I membri delle Commissioni municipali di sanità durano in carica quattro anni, si rinnovano per metà alla fine d'ogni biennio, e possono essere rieletti.

Nel primo biennio la rinnovazione si farà per sorteggio.

Capitolo II. — *Delle attribuzioni dei Consigli e delle Commissioni municipali di sanità, ed esercizio delle medesime.*

§ 1° — Consiglio superiore di sanità.

Art. 21. Il Consiglio superiore di sanità è incaricato dello studio di tutte le quistioni igienico-sanitarie sulle quali venisse chiesto il suo parere dal Ministro.

Art. 22. Il Consiglio superiore di sanità è specialmente consultato:

1° Sulle cautele da usarsi allo scopo di prevenire e combattere le epidemie, le malattie endemiche e le epizoozie;

2° Sul modo di migliorare le condizioni sanitarie della classe operaia applicata alle manifatture ed alla industria agrigola e ad altre industrie bisognevoli di speciali soccorsi igienici;

3° Sulla propagazione del vaccino;

4° Sul servizio medico e farmaceutico;

5° Sugli stabilimenti sanitari;

6° Sugli stabilimenti insalubri e sugli istituti di manifatture;

7° Sulla risicoltura;

8° Sulla macerazione del lino e della canape;

9° Sui grandi lavori di utilità pubblica per ciò che ha rapporto alla igiene pubblica;

10. Sulle quarantene e sul servizio sanitario che concerne le medesime;

11. Sui regolamenti comunali d'igiene pubblica, qualora il Ministro creda valersi della facoltà accordatagli dall'art. 138 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

Art. 23. Il Consiglio superiore di sanità, in virtù del disposto negli articoli 15 e 16 della legge, potrà per propria iniziativa proporre al Ministro dell'Interno i provvedimenti che stimasse necessari a migliorare, nei casi da esso contemplati, le condizioni della sanità pubblica.

Il Consiglio potrà puro indicare al Ministro le questioni che nell'interesse della sanità pubblica dovrebbero essere sottoposte allo esame di qualche accademia nazionale di medicina.

Art. 24. La direzione e la distribuzione dei lavori di cui è incaricato il Consiglio superiore di sanità a norma del presente regolamento sono di esclusiva competenza del presidente, ed in sua assenza del vice-presidente.

Art. 25. Le deliberazioni del Consiglio superiore di sanità che, ai termini dell'articolo 27 della legge 20 marzo 1865, pronuncierà sui richiami contro le deliberazioni prese da Consigli provinciali in virtù dell'articolo 25 della legge istessa, sono esecutorie. Però lo emanare il decreto per la loro esecuzione spetta al Ministro dell'Interno.

Art. 26. Le adunanze del Consiglio superiore di sanità sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie han luogo per lo meno ad ogni 20 giorni, e le straordinarie quante volte lo stimi il presidente, o lo deliberi il Consiglio, in considerazione della mole o della urgenza degli affari.

Il presidente trasmetterà regolarmente al Ministero gli estratti dei verbali delle adunanze del Consiglio.

Art. 26. Solo i membri ordinari del Consiglio intervengono alle adunanze sia ordinarie, sia straordinarie determinate all'articolo precedente.

Art. 28. Il Consiglio superiore di sanità non potrà deliberare se non assistano alla seduta almeno sette votanti.

Art. 29. Il presidente del Consiglio superiore di sanità, quando si tratti di deliberare intorno a questioni gravi e di difficile soluzione, proporrà al Ministro dell'Interno la convocazione anche dei consiglieri straordinari.

Al Consiglio superiore di sanità è addetto per segretario un dottore in medicina o chirurgia, a termini dell'articolo 13 della legge, il quale avrà posto fra gl'impiegati del Ministero dell'Interno.

La corrispondenza del Consiglio superiore di sanità sarà tenuta dal presidente col Ministro.

§ 2. — Consigli provinciali di sanità.

Art. 30. I Consigli provinciali di sanità hanno le seguenti attribuzioni:

1° Deliberano quando sono richiesti dai prefetti contro gli esercenti professioni sottoposte alla loro vigilanza, intorno ai provvedimenti disciplinari determinati dal presente regolamento;

2° Giudicano della validità dei titoli degli esercenti nazionali per invito dei prefetti;

3° Coordinano ad uso della statistica igienico-sanitaria della provincia i dati statistici raccolti dai Consigli circondariali, ed alla fine di ogni anno si rimettono al prefetto accompagnati dalle proprie osservazioni;

4° Danno il loro parere in tutte le questioni concernenti la sanità pubblica intorno le quali saranno stati consultati dai prefetti.

Art. 31. Le deliberazioni dei Consigli provinciali di sanità contro gli esercenti professioni sanitarie, prese conformemente all'articolo 25 della legge, qualora non siasene fatto appello al Consiglio superiore saranno esecutorie. Però lo emanare il decreto per la loro esecuzione spetta al prefetto.

I prefetti, prima di rendere esecutorie tali deliberazioni, le comunicheranno agli imputati fissando loro un termine non maggiore di 15 giorni, per presentare alla prefettura il ricorso avanti il Consiglio superiore di sanità conformemente all'articolo 26 della legge.

Trascorso il termine prefisso senza che l'imputato abbia presentato il ricorso, il prefetto darà esecuzione alla deliberazione del Consiglio.

Art. 32. I Consigli provinciali di sanità si riuniscono per lo meno ogni 20 giorni in seduta ordinaria, e straordinariamente quante volte il prefetto lo stimerà necessario, o lo deliberi il Consiglio in considerazione della mole e della urgenza degli affari.

Art. 33. I Consigli provinciali di sanità non potranno deliberare se non assistono alla seduta almeno cinque votanti, compresi il presidente ed il procuratore del Re.

Art. 34. La convocazione de' Consigli provinciali di sanità si fa con ispeciale invito del prefetto o del consigliere delegato, eccetto i casi previsti nell'articolo 36 del presente regolamento.

Art. 35. Se il prefetto è nell'esercizio delle sue funzioni, ma non assista alla seduta, le funzioni di presidente del Consiglio provinciale di sanità, spettano di diritto al vice-presidente.

Spetta al consigliere delegato la presidenza del Consiglio medesimo, quando esercita le funzioni di prefetto.

Art. 36. I Consigli provinciali di sanità potranno essere convocati per effetto di loro propria iniziativa, qualora l'adunanza abbia per iscopo di suggerire al prefetto qualche provvedimento speciale in ordine alla sanità pubblica della provincia.

In questo caso la convocazione verrà fatta a nome del vice-presidente.

Art. 37. Il prefetto, in caso di gravi questioni o di eventi straordinari, sulla proposta del vice-presidente del Consiglio provinciale di sanità, o di spontanea iniziativa del Consesso medesimo, inviterà a prender parte alle deliberazioni del Consiglio uno o più membri straordinari.

Art. 38. Nei capo-luoghi di provincia dove siavi il conservatore del vaccino, saranno a questo devolute le attribuzioni che l'articolo 9 della legge assegna a' vice-conservatori.

In tali casi le attribuzioni del vice-conservatore del vaccino presso il Consiglio provinciale di sanità sono limitate a quelle di segretario del Consiglio.

Art. 39. La direzione e la distribuzione dei lavori di cui sono incaricati i Consigli provinciali di sanità a norma del presente regolamento, sono di esclusiva competenza del presidente, ed in sua assenza di chi ne fa le veci.

§ 3 — Dei Consigli circondariali di sanità.

Art. 40. I Consigli circondariali di sanità danno il loro parere su tutte le questioni igienico-sanitarie che il sotto-prefetto avrà rimesso al loro esame.

Essi sono specialmente consultati:

1° Sul modo di riparare alle insalubrità dei luoghi e delle abitazioni;

2° Sulle cautele da usarsi per prevenire e combattere le malattie endemiche, epidemiche e contagiose;

3° Sulle epizoozie;

4° Sulla propagazione del vaccino;

5° Sul modo di migliorare le condizioni sanitarie della classe operaia applicata alle manifatture ed all'industria agricola;

6° Sulla salubrità delle sale di lavoro, stabilimenti sanitari, carceri, ospizi di carità e pubblici istituti di educazione;

7° Sulla bontà degli alimenti posti in commercio, sullo scolo debito delle acque, sullo spazio e ventilazione sufficiente delle abitazioni, sulla nettezza di esse, sugli ammassi nei luoghi abitati d'immondizie e di materie organiche suscettive di corrompersi;

8° Sulla risicultura nei limiti del circondario;

9° Sulla macerazione del lino e della canape;

10° Coordinano ad uso della statistica igienico-sanitaria del circondario i dati statistici raccolti dai sindaci, e ad ogni semestre li rimettono al sotto-prefetto accompagnati dalle proprie osservazioni.

Art. 41. Le disposizioni concernenti le adunanze dei Consigli provinciali di sanità, delle quali è parola nell'articolo 32 del presente regolamento, sono applicabili anche ai Consigli circondariali.

Art. 42. I Consigli circondariali di sanità non potranno deliberare se non assistono alla seduta almeno cinque votanti.

La convocazione dei Consigli circondariali di sanità si fa con ispeciale invito dal sotto-prefetto ed in sua assenza dal vice-presidente, eccetto il caso previsto nell'articolo seguente.

Art. 43. I Consigli circondariali di sanità potranno esser convocati per effetto di loro propria iniziativa, quante volte l'adunanza abbia per iscopo il suggerire al sotto-prefetto qualche provvedimento speciale sulla sanità pubblica.

Art. 44. La direzione e la distribuzione dei lavori di cui sono incaricati i Consigli circondariali di sanità a norma del presente regolamento, sono di esclusiva competenza del presidente, ed in sua assenza del vice-presidente.

§ 4. Commissioni municipali di sanità.

Art. 45. Le Commissioni municipali di sanità, come corpi meramente consultivi, daranno il loro avviso ai sindaci su tutti gli affari pei quali questi crederanno d'interrogarle.

Art. 46. Per delegazione del sindaco e nel territorio del proprio comune:

1° Provvederanno a rimuovere ogni causa di insalubrità dal territorio del comune;

2° Sorveglieranno all'esatto adempimento dei regolamenti locali di polizia urbana e rurale adottati dal municipio;

3° Eserciteranno particolare sorveglianza sugli spedali del comune, scuole, asili d'infanzia, stabilimenti di beneficenza, orfanatrofi, ecc., perchè dal lato igienico nulla manchi alla salubrità di quelli stabilimenti;

4° Sorveglieranno sulle inumazioni nei cimiteri del comune, curando l'esatta osservanza delle prescrizioni igieniche in vigore a tale riguardo.

Art. 47. Informeranno sollecitamente il sindaco sui casi di vaiuolo verificatisi nel comune, su quelli di malattie specifiche assumenti il carattere di malattie popolari, ed ogni altra cagione che alteri la pubblica incolumità.

Art. 48. Faranno rapporto al sindaco sulle vaccinazioni eseguite durante l'anno nel comune, curando che siano estese nella più alta proporzione possibile.

TITOLO III.

TUTELA PREVENTIVA DELLA SANITÀ PUBBLICA, OSSIA DELLA PUBBLICA IGIENE.

Capitolo I. — *Salubrità delle abitazioni e luoghi abitati.*

Art. 49. La tutela della pubblica salute per quanto concerne le abitazioni ed i siti destinati soltanto ad uso di privati, è affidata ai sindaci i quali vi provvedono curando l'esatta osservanza dei regolamenti comunali di igiene pubblica, ed osservando da parte loro quelle prescrizioni il cui adempimento è posto a carico dell'ammistrazione comunale.

Art. 50. L'autorità dei sindaci in materia sanitaria si estende anche agli ospedali, luoghi di detenzione, istituti pubblici e stabilimenti sanitari, tutte le volte si tratti di un fomite qualunque d'insalubrità capace di estendere la sua azione anche al di fuori con danno del vicinato.

Art. 51. I regolamenti comunali d'igiene pubblica, per ciò che può concernere la salubrità delle abitazioni, prescriveranno principalmente l'osservanza delle seguenti generali disposizioni:

1° Le case di abitazione debbono comunicare con l'esterno di maniera a non esservi difetto di aria;

2° Le case costruite di pianta non possono essere abitate da chicchessia se non dopo il decorso di un anno intero a contare dal giorno in cui ne è stato terminato l'intonaco.

Se sia costruita di pianta non l'intera casa, ma un solo piano o una sola stanza alla medesima appartenente, deve valer l'istessa regola per il piano e per la stanza di fresco costruita.

Le case, i piani o le stanze non costruite di pianta, ma semplicemente d'intonaco, non possono essere abitate se non dopo il decorso di tre mesi dal giorno in cui son terminate le ristaurazioni;

3° Le stalle per gli animali da tiro o da soma che sogliono aversi nella città, devono essere mantenute dai loro rispettivi padroni colla massima nettezza, onde la salubrità dell'aria circostante non resti punto alterata dalle esalazioni dei letamai.

Dove esiste una considerevole agglomerazione di abitati può essere proibito di tenervi stalle permanenti ad uso d'interi armenti di pecore, di capre o di altra specie di animali;

4° Ogni edifizio pubblico, o privato dovrà avere le latrine proporzionate al numero delle persone che vi abitano, costrutte e disposte in modo da non rendere infette le abitazioni delle quali fanno parte, e le abitazioni ed i luoghi vicini, i pozzi e le sorgenti d'acqua potabile;

5° Le acque impure derivanti dagli usi domestici, debbono essere versate nelle latrine e portate fuori dalle case di abitazione mediante canali coperti sino a qualche pubblica cloaca o scaricatoio qualunque che le disperda lungi dall'abitato e senza danno della pubblica salute, e deve essere vietato gittarle all'aperto nelle vie od in altri luoghi prossimi all'abitato;

6° Provvederanno ancora per la salubrità delle case rurali.

Art. 52. I regolamenti sanitari comunali dovranno fissare da ultimo le multe per tutte le contravvenzioni ai regolamenti stessi.

Capo II. — *Salubrità degli stabilimenti sanitari, carceri, ospizi di carità e pubblici istituti.*

Art. 53. Perchè nelle prigioni e negli stabilimenti pubblici in generale l'aria non diventi malsana si deve attendere con la più scrupolosa esattezza:

1° A far che si evitino gli affollamenti, e che in ciascuna stanza non sia rinchiuso fuorchè un discreto numero d'individui onde la respirazione non si renda difficile e perniciosa;

2° A far mantenere la massima nettezza e proprietà nei pavimenti delle stanze, nelle latrine, non meno che nei letti, nelle biancherie e negli abiti di tutti coloro che vi soggiornano a qualunque titolo;

3° A far serbare nelle stanze libera più che sia possibile la ventilazione sia per mezzo di finestre convenientemente situate, sia per mezzo di ventilatori onde l'aria vi resti continuamente rinnovata.

Art. 54. Chiunque sia, corpo morale, società industriale, di beneficenza, o privato cittadino, voglia aprire uno stabilimento sanitario, dovrà farne istanza al prefetto della provincia dove lo stabilimento è situato; presentando in pari tempo il piano del medesimo ed una relazione sul servizio sanitario cui esso è destinato.

Il prefetto, inteso il Consiglio provinciale di sanità, e riconosciuto che la situazione, la costruzione e l'interno ordinamento dello stabilimento che si vuole aprire offrono sotto l'aspetto igienico sanitario le condizioni prescritte dal presente regolamento, ne autorizzerà l'apertura.

Contro la decisione del prefetto si potrà ricorrere al Ministro, il quale deciderà, udito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 55. Tutti gli stabilimenti sanitari si pubblici che privati qualunque ne sia la specie, dovranno avere un regolamento proprio sul servizio igienico e sanitario dello stabilimento.

L'amministrazione di ogni stabilimento sanitario, presenterà al prefetto della provincia due esemplari del suo regolamento, uno de' quali

verrà sottoposto all'esame del Consiglio provinciale di sanità, e l'altro verrà trasmesso al Ministro dell'Interno.

Art. 56. Il prefetto, avuto il parere del Consiglio provinciale di sanità, approva i regolamenti nello stato in cui gli saranno restituiti dal Consiglio e li rende senz'altro esecutivi.

Contro le modificazioni fatte ai regolamenti degli stabilimenti sanitari dal Consiglio provinciale di sanità, può aver luogo il ricorso al Ministro dell'Interno per parte dell'amministrazione interessata, il quale deciderà udito il parere del Consiglio superiore di sanità.

CAPO III. — *Salubrità degli alimenti posti in commercio.*

Art. 57. La vigilanza della salubrità degli alimenti posti in commercio spetta principalmente ai sindaci, i quali la esercitano sia personalmente sia per mezzo delle Commissioni municipali di sanità.

Art. 58. Sono compresi fra gli alimenti non solo i commestibili, ma anche le bevande.

Art. 59. S'intendono insalubri:

1° I frutti immaturi;

2° I cibi guasti, come sono le carni imputridite, i cereali e legumi infracidati, i pesci freschi o salati che han subito un periodo di fermentazione, ed altri simili;

3° I cibi adulterati con sostanze eterogenee e perniciose;

4° I cibi infetti, come le carni di animali morti di una malattia qualunque;

5° Le bevande adulterate col miscuglio di sostanze nocive di qualunque natura, per dar loro un dato sapore o colore;

6° Le bevande guaste, come sono le acque di pubbliche cisterne, che le lave delle pioggie impetuose, o il corso delle fogne alterano talvolta col trasporto di materie immonde, putride e fermentabili.

Art. 60. L'uso de'cibi e delle bevande, di cui sopra è parola, dev'essere severamente proibito senza alcuna eccezione o riserbo, in quei modi speciali che i municipi fisseranno per regolamento di pubblica igiene.

CAPITOLO IV. — *Sepolture, Inumazioni e Cimiteri.*

Art. 61. Non si potrà procedere alla sepoltura dei cadaveri se non sieno trascorse 24 ore dalla morte nei casi ordinari, e 48 nei casi di morte improvvisa, eccetto il caso di urgenza, riconosciuto e dichiarato tale dalla Commissione municipale di sanità, per gravi motivi di salute pubblica.

In tale frattempo non sarà lecito di abbandonare il cadavere, nè di coprirgli la faccia, nè di porlo in condizione qualunque che possa essere di ostacolo alla manifestazione della vita quando la morte non fosse che apparente.

Art. 62. La sepoltura verrà ritardata oltre il tempo prefisso nell'articolo precedente quando ciò sia necessario all'adempimento di atti giudiziarii.

Art. 63. Non si darà sepoltura senza l'autorizzazione del sindaco o di persone ch'esso potrà delegare a tale oggetto, nè l'autorizzazione potrà darsi se non siasi prima proceduto alla verificazione della morte, in conformità alle leggi vigenti sullo Stato civile.

Art. 64. I cadaveri, dalle case mortuarie al cimitero, dovranno essere trasportati in casse inchiodate e con esse sepolti.

Art. 65. È vietato di dare sepoltura nelle chiese, tempi, cappelle od altri luoghi destinati al culto.

Art. 66. Per regola generale, ogni cadavere dovrà essere sepolto nel cimitero del comune dove seguì il decesso.

Quando però ne sarà fatta formale istanza dalla famiglia dell'estinto, e nulla osti sotto il rapporto della sanità pubblica e dell'ordine pubblico, è in facoltà del prefetto della provincia dove seguì il decesso lo autorizzare il trasporto del cadavere in altro cimitero del Regno, inteso il prefetto nella cui giurisdizione dovrà seguire la inumazione, e sotto condizione che sieno praticate le cautele igieniche che nell'atto d'autorizzazione verranno espressamente prescritte.

Art. 67. La facoltà di autorizzare il trasporto fuori del Regno di cadaveri ancora sopra terra e di quelli già sepolti è riservata al Ministro dell'Interno.

Art. 68. Nel caso di persone morte in luogo ove all'epoca della morte regnava un'epidemia, il prefetto ed il Ministero non potranno autorizzare il trasporto dei cadaveri fuori del comune se non che in seguito del voto favorevole del Consiglio superiore di sanità.

Tale permesso non sarà mai conceduto nel caso di persone morte di malattia contagiosa.

Art. 69. Il trasporto dei cadaveri non sarà in verun caso permesso se non a condizione che sieno posti in doppia cassa chiusa ermeticamente.

Art. 70. Ogni comune dovrà avere uno o più cimiteri di una estensione sei volte maggiore dell'area necessaria per seppellire il numero presunto dei morti di ciascun anno.

I comuni che alla data del presente regolamento non avessero cimitero pubblico dovranno costruirlo e porlo in uso tutto al più tardi per il 1° gennaio 1867.

Art. 71. I cimiteri saranno distanti dalle città, terre o borgate non meno di 100 metri, e situati possibilmente al nord e fuori della direzione ordinaria dei venti che soffiano sull'abitato, e chiusi da un muro dell'altezza non minore di due metri, nè maggiore di tre.

Nessun edifizio ad uso di abitazione potrà essere costrutto a distanza dei cimiteri minore di 100 metri.

Art. 72. Nel caso di costruzione di nuovi cimiteri o della ampliazione di quelli di già esistenti, il sindaco ne trasmetterà il piano topografico corredato degli opportuni schiarimenti al prefetto della provincia, il quale nominerà una Commissione composta di due membri del Consiglio provinciale di sanità, di un ingegnere civile e del sindaco del comune dove il cimitero dovrà essere stabilito allo scopo di riconoscere se, tanto sotto il rapporto del sito, che sotto quello della estensione del terreno e de'suoi caratteri geologici, la località designata presenti le condizioni igieniche prescritte per tale specie di stabilimenti.

Art. 73. Il prefetto, vista la relazione della Commissione, e sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità, approva il piano topografico del nuovo cimitero, ovvero invita il comune a scegliere altra località conformemente a quanto avrà opinato il Consiglio.

In quanto ai cimiteri ora esistenti, i prefetti provvederanno a norma delle istruzioni che saranno impartite dal Ministro dell'Interno in seguito dell'inchiesta di cui è parola nell'art. 138 del presente regolamento.

Art. 74. Le inumazioni avranno luogo in fosse separate disposte in linee parallele, od in fosse o sepolture particolari il cui terreno è concesso dai comuni a norma dei regolamenti municipali sui cimiteri è per un tempo non minore di dieci anni.

Art. 75. Le fosse tanto comunali che particolari debbono avere la profondità di un metro e mezzo a due metri, la larghezza di ottanta centimetri e la lunghezza di due metri e cinque centimetri. La distanza di una fossa dall'altra sarà di trenta a quaranta centimetri per ogni lato.

Art. 76. Nei cimiteri dove è ammesso il sistema di tumulazione in sepolture private, queste debbono esser costrutte e disposte in modo da evitare la diffusione di miasmi all'aria libera quando rimangono chiuse e rendere innocua la loro momentanea apertura nel caso che sieno destinate alla deposizione di più feretri.

Art. 77. Non è permessa l'esumazione di qualsiasi cadavere, se non ad oggetto d'ispezione o autopsia giudiziaria, oppure del suo trasporto in altro cimitero; nel primo caso è necessario un ordine formale dell'autorità giudiziaria; nel secondo, il permesso del prefetto.

In ogni caso l'esumazione dovrà essere eseguita osservando le cautele igieniche generali prescritte nei regolamenti comunali sui cimiteri, e quelle speciali che la Commissione municipale di sanità credesse conveniente di prescrivere.

Art. 78. I cimiteri da abbandonarsi rimarranno chiusi nello stato in cui si trovano, senza che se ne possa fare alcun uso per lo spazio di anni dieci.

Trascorso questo termine, sentito il parere della Commissione municipale di sanità, e sotto l'osservanza delle cautele igieniche in tali casi prescritte, si potranno cavare le ossa residue, le quali, diligentemente raccolte, saranno deposte in altro cimitero.

Il terreno potrà allora essere messo a coltivazione, o destinato ad altro uso.

Art. 79. La polizia dei cimiteri e quella concernente il trasporto dei cadaveri sono di esclusiva competenza delle autorità municipali; esse vi provvedono a norma dei regolamenti comunali d'igiene pubblica e del presente regolamento.

TITOLO IV,

TUTELA

DELLA SANITÀ PROPRIAMENTE DETTA.

CAPITOLO I. — *Malattie endemiche.*

Art. 80. I prefetti ed i sotto-prefetti, quando abbiano riconosciuto esservi comuni dove alcune speciali malattie si sviluppano in modo costante in molte parti della popolazione, ed a preferenza di altre proprie di ogni contrada vi durano diuturnamente, o cessano e tornano a periodi regolari, inviteranno i Consigli provinciali o circondariali di sanità a scegliere uno o due dei loro membri fra i dottori in medicina con incarico di recarsi sui luoghi e di esaminare se le malattie di cui si tratta sieno veramente prodotte o per lo meno favorite da cause particolari ai luoghi stessi, e, nel caso affermativo, quali sieno codeste cause, come toglierle o impedirne, o scemarne gli effetti.

I delegati, dei quali è cenno di sopra, saranno assistiti da un membro della Commissione municipale di sanità, a scelta del sindaco, e dal medico condotto, ove esista.

Art. 81. I consiglieri delegati, compiuto il loro mandato, ne presenteranno la relazione al Consiglio del quale fan parte, il quale dichiarerà se le malattie dominanti nei luoghi da essi visitati abbiano o no carattere endemico, quali sieno le cause locali che lo producono e con quali mezzi si possa ripararvi.

La dichiarazione del Consiglio verrà trasmessa dal prefetto con le sue osservazioni al Ministero dell'Interno, il quale provvederà secondo i casi, udito il parere del Consiglio superiore di sanità.

CAPITOLO II. — *Epidemie e malattie contagiose.*

Art. 82. Manifestandosi in qualche comune una malattia di natura evidentemente pericolosa e diffusiva, o da potersi sospettare per tale, gli esercenti l'arte salutare che avranno avuto occasione di osservarla, ne daranno tosto avviso al sindaco, il quale convocherà immediamente la Commissione municipale di sanità.

La Commissione municipale di sanità, uditi gli esercenti, dichiarerà se, a parer suo, la malattia denunziata abbia carattere veramente epidemico, o debba dirsi solamente sospetta, suggerendo al tempo stesso i provvedimenti che stimerà necessari ad arrestarne la propagazione.

Art. 83. La dichiarazione della Commissione municipale di sanità, di cui all'articolo precedente, verrà trasmessa al prefetto della provincia, ed in attesa di superiori disposizioni, il sindaco farà eseguire i provvedimenti dichiarati d'urgenza dalla Commissione.

Art. 84. Il prefetto, inteso il parere del Consiglio provinciale di sanità, e quando questo lo abbia proposto, inviterà uno dei membri del Consiglio stesso a recarsi sul luogo all'oggetto di visitare le persone affette sospette di malattia epidemica o contagiosa, stabilire la specie della malattia stessa, riconoscere se il metodo di cura adottato sia quello che meglio convenga ed ordinare quei provvedimenti igienici e sanitari, che stimasse necessari ad arrestarne la diffusione.

Il consigliere delegato si farà assistere nelle sue visite da un membro della Commissione municipale di sanità a scelta del sindaco e dal medico condotto, ove esista.

Art. 85. Il sindaco eseguirà e farà esattamente eseguire i provvedimenti igienici e sanitari ordinati dal consigliere delegato; salvo l'attenersi in seguito alle istruzioni che gli fossero impartite dall'autorità superiore in modificazione dei provvedimenti stessi.

Art. 86. Il consigliere delegato tornato dalla sua missione presenterà al prefetto una relazione scritta intorno le condizioni igieniche e sanitarie del luogo visitato, la quale verrà immediatamente sottoposta all'esame del Consiglio provinciale di sanità per il suo parere e per quei suggerimenti che crederà di dare all'autorità governativa.

Il prefetto provvederà attenendosi quanto più sia possibile alle deliberazioni del Consiglio ed invierà in pari tempo al Ministro dell'Interno una accurata informazione del fatto.

Art. 87. Ne' casi di gravi epidemie il prefetto inviterà a sedere nel Consiglio una o più persone estranee al medesimo a norma dell'articolo 14 della legge.

Art. 88. Il sindaco, qualora, sentito il parere della Commissione municipale di sanità, ritenga che alcuno degli esercenti l'arte salutare abbia scientemente contravvenuto all'articolo 82 del presente regolamento ne farà rapporto al prefetto, il quale inviterà il Consiglio provinciale di sanità a deliberare se sia o no il caso dell'applicazione di provvedimenti disciplinari contro l'imputato.

Nel caso affermativo pronunzierà contro l'imputato l'applicazione di una delle pene disciplinari di cui è parola nell'articolo 128 del presente regolamento, tenendo conto dei casi e delle circostanze.

CAPITOLO III. — *Ospedali e case di salute.*

Art. 89. In ogni stabilimento sanitario di quei che vanno comunemente designati col nome di ospedale, meno casi eccezionali, il servizio medico dovrà esser regolato in modo che un medico non abbia sotto la sua cura un numero d'infermi maggiore di 50.

Art. 90. Gli infermi di malattia contagiosa verranno curati separatamente dagli altri. Gli infermieri e gli oggetti destinati al loro servizio non potranno essere adoperati promiscuamente nel servizio delle infermerie comuni.

Art. 91. Qualora l'ospedale, sia pel numero dei malati, sia per la costruzione e ristrettezza dei locali, non si prestasse alla separazione degl'infermi prescritta nell'articolo precedente, l'amministrazione dello stabilimento dovrà adottare tutte le cautele capaci d'impedire la diffusione delle malattie contagiose curate nelle infermerie comuni.

Art. 92. La sala di deposito dei cadaveri, dovrà essere isolata dallo stabilimento, od almeno lontana dalle infermerie, e così disposta da non essere a temersi la diffusione dei miasmi.

Art. 93. Quando gli ospedali e le case di salute accogliessero in tempi ordinari persone affette da malattie di natura pericolosa e diffusiva, e tale malattia si sviluppasse nello stabilimento, l'amministrazione dovrà darne immediatamente avviso al sindaco del comune ed al prefetto della provincia.

La detta prescrizione devesi estendere anche alle case di convitto sotto qualunque titolo, qualora la popolazione delle medesime infermandosi sia curata nello stabilimento.

CAPITOLO IV. — *Esercizio dell'arte salutare.*

§ 1° — Esercizio della medicina e chirurgia.

Art. 94. Nessuno potrà esercitare la medicina o la chirurgia, se non abbia ottenuto il relativo diploma in una Università del Regno.

Art. 95. I medici ed i chirurghi che si stabiliscono o siano di già stabiliti in un comune per esercitarvi la loro professione, dovranno far registrare il loro diploma nell'ufficio municipale del comune ove hanno il loro domicilio.

Art. 96. Le disposizioni di cui è parola nei due precedenti articoli non saranno applicabili ai medici o chirurghi che avendo diploma di qualche Università, scuola o collegio di medicina all'estero, esercitano la loro professione presso i soli stranieri: essi però son tenuti di presentare il loro diploma all'autorità competente, ogni qualvolta ne verranno richiesti.

§ 2° — Esercizio della farmacia.

Art. 97. Nessuno potrà condurre una farmacia, se non è munito del diploma d'idoneità e non siavi autorizzato da speciale permesso del Ministro dell'Interno.

Art. 98. Ai farmacisti muniti di diploma, è permesso esercitare la loro professione, in qualità di assistente, o di socio di un esercente autorizzato: la responsabilità però dell'esercizio rimane interamente al titolare.

Art. 99. La vendita ed il commercio qualunque di sostanze medicinali a dose ed in forma di medicamento non son permessi che ai farmacisti.

Art. 100. È vietato ai farmacisti lo spedire materie velenose o rimedi atti a produrre subiti e grandi effetti anche in piccola o piccolissima dose senza la ricetta del medico o di un veterinario patentato.

Ar. 101. Sul recipiente de' medicinali spediti, dovrà il farmacista scrivere la data, l'indicazione del malato, i componenti principali del rimedio, se per uso interno od esterno, ed il modo con cui deve essere somministrato.

Se trattisi di rimedi per cura di bestiame, si scriverà su di una etichetta *ad uso veterinario*.

Art. 102. È obbligo del farmacista:

I. Di custodire le materie velenose in un armadio particolare chiuso a chiave e sotto la propria responsabilità;

II. Di tener fornito il suo stabilimento di tutte le sostanze medicinali sì semplici che composte, comunemente in uso nelle prescrizioni mediche;

III. Di conservare i medicamenti in recipienti di tale materia da escludere ogni sospetto che il loro uso possa divenire pregiudizievole ed anche solo pericoloso alla salute;

IV. Di provvedere che le bilancie, i pesi, i vasi per misurare i liquidi sieno della massima esattezza a tenore dei campioni legali;

V. Di eseguire le ricette con assai precisione e diligenza, e senza usare un farmaco invece di un altro, se non con licenza espressa dell'esercente che lo avrà ordinato.

Art. 103. Le farmacie andranno soggette a visite periodiche e straordinarie.

La visita periodica avrà luogo, per lo meno, ad ogni biennio; la visita straordinaria ogniqualvolta il prefetto od il sotto-prefetto, sentito il Consiglio provinciale o circondariale di sanità, lo stimi necessario.

Il titolare d'ogni farmacia dovrà tenere un libro speciale, dove verranno registrate tutte le visite fatte al suo stabilimento.

Art. 104. La visita delle farmacie, tanto periodica che straordinaria, ha per oggetto il verificare:

I. Se il conduttore della farmacia abbia i titoli prescritti dall'articolo 97 del presente regolamento;

II. Se la tenuta della farmacia, tanto sotto il rapporto della qualità e quantità dei rimedi, che sotto quello del servizio, sia in conformità delle prescrizioni del regolamento stesso.

Art. 105. I visitatori delle farmacie procederanno alla visita coll'assistenza di un consigliere comunale e descriveranno in un processo verbale lo stato e le condizioni in cui avranno trovato lo stabilimento.

I visitatori, gli ufficiali pubblici che hanno assistito alla visita e l'esercente firmeranno il processo verbale ed il registro di cui all'articolo 103.

In caso di rifiuto dell'esercente, se ne farà menzione nel verbale.

Art. 106. Qualora fra le sostanze in vendita presso i vari esercenti alcuna se ne trovi inservibile, per nota qualità o per cattiva preparazione, i visitatori procederanno all'immediato suo disperdimento.

Quando l'esercente vi si opponga, i visitatori ne faranno il sequestro.

Art. 107. I visitatori, terminata la visita del distretto ad essi assegnato, trasmetteranno al prefetto della provincia i processi verbali, e laddove ne sia il caso, un saggio delle sostanze medicinali sequestrate.

Il prefetto sottoporrà i verbali di visita e le sostanze sequestrate all'esame del Consiglio provinciale di sanità, il quale in una speciale relazione riassumerà lo stato e le condizioni delle farmacie visitate, e proporrà al Governo, laddove occorra, i provvedimenti che nell'interesse del servizio farmaceutico e conformemente alla legge sulla sanità pubblica stimerà necessari.

Art. 108. La visita delle farmacie verrà eseguita da un farmacista nominato dal prefetto pel servizio della intera provincia o di una parte di essa, qualora la stessa autorità stimi più conveniente di dividerne il territorio in distretti, assegnando ciascuno di essi a differenti visitatori.

Art. 109. Ogni visitatore ha diritto ad un onorario di L. 20 al giorno pel tempo che esso avrà dovuto impiegare nell'adempimento del suo mandato. È compresa nell'onorario anche l'indennità di viaggio e qualunque altra spesa, nessuna eccettuata.

La nota degli onorari de' visitatori delle farmacie, sia per le visite ordinarie che per le straordinarie, vien liquidata dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 110. Le spese per la visita ordinaria delle farmacie sono a carico del governo, quelle per le visite straordinarie ne' soli casi in cui l'esercente si troverà in contravvenzione alla legge o al presente regolamento, saranno a carico dello esercente stesso.

Art. 111. Per lo stabilimento di nuove farmacie si procederà a norma delle leggi e de' regolamenti sanitari attualmente in vigore nelle diverse provincie del regno, i quali conformemente all'art. 30 della legge, in ciò che concerne l'esercizio del commercio e dell'industria delle farmacie, non sono abrogati.

L'istanza per lo stabilimento di una nuova farmacia, dovrà essere diretta al prefetto, il quale, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità, ne fa proposta al governo.

Art. 112. La nomina del titolare di una nuova farmacia o di farmacia rimasta vacante, non potrà avere effetto, se pria non sia stata approvata dal Ministro dell'Interno, al quale unicamente spetta il rilasciare l'atto di autorizzazione di cui è parola nell'articolo 97 del presente regolamento.

L'autorizzazione all'esercizio della farmacia non potrà darsi in verun caso se non a titolo personale e vitalizio.

La chiusura d'una farmacia non potrà essere ordinata che dal Ministro dell'Interno, udito l'avviso del Consiglio superiore di sanità.

§ III. Dei flebotomi e delle levatrici.

Art. 113. È vietato esercitare la flebotomia a chiunque non abbia ottenuto patente d'idoneità in una delle Università dello Stato.

Art. 114. Coloro che alla data del presente regolamento esercitassero legalmente la flebotomia in virtù di patente d'idoneità diversa da quella indicata dall'articolo precedente, potranno continuare nell'esercizio della flebotomia. Essi dovranno però esattamente attenersi a quanto è loro prescritto nella patente d'idoneità o in forza di altro atto ufficiale qualunque.

Art. 115. Le disposizioni dei precedenti articoli 113 e 114 sull'esercizio della flebotomia sono anche applicabili all'esercizio della professione di levatrice.

Art. 116. Tanto i flebotomi che le levatrici legalmente autorizzati allo esercizio della rispettiva loro professione, dovranno far registrare la loro patente d'idoneità nell'ufficio di segreteria del comune dove sono domiciliati.

§ IV. Dei dentisti.

Art. 117. Nessuno potrà esercitare l'arte di dentista se non ha ottenuto il diploma di chirurgia in una Università dello Stato.

Art. 118. A riguardo di coloro che alla data del presente regolamento legalmente esercitassero l'arte di dentista in virtù di patente d'idoneità diversa da quella indicata nell'articolo precedente saranno applicate le disposizioni dell'articolo 114 concernenti l'esercizio della flebotomia.

CAPITOLO V. — *Epizoozie.*

Art. 119. I veterinari curanti ed i proprietari o ritentori sotto qualsiasi titolo di uno o più animali affetti da malattia d'indole epizootica o sospetti di esserlo, debbono tosto darne avviso al sindaco del comune, il quale, preso atto della fatta dichiarazione, incaricherà sul luogo uno dei membri della Commissione municipale di sanità, un veterinario o il medico condotto di verificare la natura ed il carattere della malattia dichiarata epizootica, o per lo meno sospetta di esserlo.

Se i delegati avranno giudicato la malattia essere epizootica o per lo meno sospetta, ordineranno sul luogo quei provvedimenti che stimeranno necessari e di urgenza onde poterne arrestare la diffusione.

Gli ordini de' delegati, saranno senz'altro esecutivi, ed i renitenti saranno sottoposti alle multe che saranno fissate da' regolamenti comunali d'igiene.

Art. 120. Qualora risultasse dalla prima ispezione essersi sviluppata una malattia epizootica, il sindaco ne darà immediatamente avviso al prefetto ed aspetterà da lui ulteriori disposizioni. Il prefetto, inteso il Consiglio provinciale di sanità, inviterà il consigliere veterinario a recarsi sul luogo, onde procedere alla ispezione del bestiame malato, ed ordinare tutti quei provvedimenti che stimerà convenienti.

Il sindaco farà esattamente osservare le prescrizioni del consigliere veterinario, sia che questi mantenga, modifichi o sospenda le misure sanitarie precedentemente ordinate dai delegati municipali.

Art. 121. Se il consigliere veterinario avrà giudicato trattarsi dello sviluppo di una epizoozia, ed il Consiglio provinciale di sanità porti lo stesso giudizio, il prefetto ne riferirà immediatamente al Ministro dell'Interno, ed in attesa di superiori disposizioni sorveglierà a che siano esattamente osservate le prescrizioni igieniche e sanitarie ordinate dalle autorità competenti, diramando all'uopo particolari istruzioni a tutti i comuni della provincia.

Art. 122. In tutto il tempo della durata di una epizoozia nessun proprietario o ritentore di animali domestici potrà opporsi alle visite che l'autorità credesse fare eseguire da veterinari all'oggetto di riconoscere lo stato sanitario dei medesimi e le condizioni igieniche dei locali in cui fossero tenuti.

Art. 123. Al consigliere veterinario, incaricato dal prefetto delle visite sanitarie in casi di epizoozia, verrà corrisposta l'indennità che gli sarà a seconda dei casi fissata dal Consiglio provinciale sanitario, la quale in conformità all'articolo 174, paragrafo 7 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, andrà a carico della provincia.

CAPITOLO VI. — *Esercizio della Veterinaria.*

Art. 124. L'esercizio della professione di veterinario è vietato a chiunque non abbia ottenuto la patente d'idoneità, in una delle scuole veterinario dello Stato.

Art. 125. Gli esercenti la professione di veterinario che alla data della pubblicazione del presente regolamento mancassero di patente d'idoneità, ma che avessero a loro favore un esercizio pratico di dieci anni almeno, presenteranno i relativi documenti al prefetto della provincia dove essi sono stabiliti, e qualora il Consiglio provinciale di sanità, all'esame del quale verranno sottoposti i documenti stessi, li abbia trovati tali da constatare realmente l'esistenza della condizione espressa di sopra, e da attestare la sufficiente capacità degli esercenti, il prefetto li autorizzerà con atto speciale alla continuazione della loro professione.

Art. 126. Agl'impieghi pubblici di veterinario, come anche alle perizie giudiziarie ed amministrative in materia veterinaria, verranno esclusivamente chiamati i veterinari muniti di patente.

Art. 127. I veterinari muniti di patente e quelli autorizzati come all'articolo 125 del presente regolamento, sono tenuti di far registrare il loro titolo nell'ufficio della segreteria del comune dove sono domiciliati, sotto pena di sospensione dall'esercizio.

TITOLO V.

DE' PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

Art. 128. I provvedimenti disciplinari che conformemente all'articolo 25 della legge i Consigli provinciali di sanità possono deliberare contro gli esercenti professioni sottoposti alla loro vigilanza, sono i seguenti:

L'ammonizione di primo grado;

L'ammonizione di secondo grado;

La sospensione dall'esercizio da cinque giorni a tre mesi.

I provvedimenti disciplinari non possono essere applicati che nei casi espressamente indicati nel presente regolamento e sentito l'imputato nelle sue difese.

Art. 129. L'ammonizione di primo grado si fa in privato dal presidente del Consiglio provinciale di sanità.

Essa può esser delegata al sindaco locale.

L'ammonizione di secondo grado si fa pubblicandosi nell' albo pretorio del comune dove è stabilito l'esercente il decreto d'ammonizione.

L'ommissione di presentarsi per l'ammonizione di primo grado può dar luogo all' applicazione dell'ammonizione di secondo grado.

Art. 130. La sospensione consiste nel vietare all'imputato l'esercizio della sua professione entro i limiti del comune dove ha stabilito la sua residenza.

Disposizioni generali.

Art. 131. Il Consiglio superiore, i Consigli provinciali e circondariali di sanità avranno la loro rispettiva sede negli uffici del Ministero dell'Interno, delle prefetture e delle sotto-prefetture.

Alle spese di ufficio de' Consigli di sanità provvederanno ciascuno per ciò che li riguarda il Ministro dell'Interno, i prefetti ed i sotto-prefetti.

Art. 132. Ogni comune dovrà avere un regolamento d'igiene pubblica per tutto ciò che può concernere la tutela della sanità entro i limiti del proprio territorio.

I comuni che alla data del presente regolamento non avessero un regolamento proprio d'igiene pubblica, procederanno senza ritardo alla compilazione del medesimo, per modo da poterlo pubblicare non più tardi del 1° gennaio 1866.

Art. 133. I regolamenti comunali d'igiene pubblica non potranno contenere disposizioni contrarie a quelle emanate col presente regolamento.

Art. 134. I regolamenti degli stabilimenti sanitari dei quali è parola nell'articolo 55 del presente regolamento, dovranno essere presentati non più tardi del 1° ottobre p. v.

Art. 135. Ne' casi di visite, ispezioni e perizie qualunque, ordinate dall'autorità amministrativa nell'interesse della pubblica salute, l'indennità da corrispondersi ai visitatori, agl'ispettori e periti, resta fissata in ragione di lire 20 al giorno pel tempo da essi impiegato nel disimpegnare il loro mandato, esclusa ogni altra indennità.

Una tale disposizione non è applicabile a' periti ingegneri, esercenti professioni liberali, impiegati o funzionari pubblici, a' quali fosse stabilità per ispeciale decreto un'indennità diversa.

L'indennità di lire 20 potrà essere aumentata anche in altri casi straordinari a giudizio del Ministero dell'Interno e previa la di lui autorizzazione.

Disposizioni transitorie.

Art. 136. Fino a che non siano estese alle provincie toscane e siciliane le disposizioni legislative che regolano la vaccinazione nelle altre provincie del regno o non siasi in altro modo provveduto all'unificazione di cotesto ramo di servizio sanitario, le funzioni di segretario nei Consigli provinciali e circondariali di sanità, verranno esercitate dal più giovane de' componenti il Consiglio.

Art. 137. Fino alla pubblicazione di una legge generale ed uniforme sulla risicoltura, l'esercizio di risaie continuerà ad esser regolato dalle disposizioni legislative attualmente in vigore nelle varie provincie del regno.

Art. 138. Nel corso degli anni 1865 e 1866 si procederà ad un'inchiesta generale:

a) Sulle abitazioni e sui luoghi insalubri;

b) Sugli stabilimenti insalubri;

c) Sullo stato sanitario delle popolazioni addette alle manifatture ed all'industria agricola;

d) Sulle acque potabili;

e) Sull'alimentazione delle classi povere e meno agiate;

f) Sugli stabilimenti sanitari tanto pubblici che privati;

g) Sugli stabilimenti termali;

h) Sulle risaie;

i) Sulle maremme e terreni paludosi sotto il rapporto della sanità pubblica.

Il Ministro dell'Interno con particolari istruzioni ai prefetti delle provincie del regno, stabilirà le norme dietro le quali si debba procedere nell'inchiesta, e designerà il personale di cui verranno composte le Commissioni incaricate della medesima.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno

G. LANZA.

Il numero 2339 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 123 della Legge di Pubblica Sicurezza (Allegato *B*) della Legge di unificazione amministrativa del 20 scorso marzo, che manda pubblicare in Toscana gli articoli 35, 36, 37, 62, 63, 436, 437, 438, 439, 440 e 441 del Codice penale italiano;

Sulla proposta dei Ministri dell'Interno e di Grazia, Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Saranno pubblicati in Toscana gli articoli 35, 36, 37, 62, 63, 436, 437, 438, 439, 440 e 441 del Codice penale italiano, il cui tenore è il seguente:

« Art. 35. Le pene di polizia sono:

« Gli arresti;

« L'ammenda;

« Salvo il disposto dell'articolo 50.

« Art. 36. Gli arresti si scontano nella casa di deposito del mandamento, ovvero in altro luogo destinato nello stesso mandamento.

« Art. 37. L'ammenda consiste nel pagamento all'erario dello Stato di una determinata somma non maggiore di lire cinquanta, nello stesso modo prescritto per la multa.

« Art. 62. Gli arresti non potranno imporsi per un tempo minore di un giorno, nè maggiore di cinque giorni.

« Art. 63. L'ammenda non potrà essere minore di due lire, nè maggiore di lire cinquanta.

« Essa è distinta in quattro gradi:

« 1° grado, dalle lire due a cinque inclusivamente;

« 2° Dalle lire cinque a quindici;

« 3° Dalle lire quindici a trenta;

« 4° Dalle lire trenta a cinquanta;

« Art. 436. Si avranno per vagabondi:

« 1° Coloro i quali non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza, e non esercitano abitualmente un mestiere od una professione;

« 2° Coloro che vagano da un luogo all'altro affettando l'esercizio di una professione o di un mestiere, ma insufficiente per sè a procurare la loro sussistenza.

« 3° Coloro che fanno il mestiere d'indovinare, pronosticare o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall'altrui credulità.

« Art. 437. I vagabondi dichiarati legalmente tali, saranno per questo solo fatto, puniti col carcere da tre a sei mesi.

« Alla stessa pena soggiaceranno gli oziosi che avranno contravvenuto ad una precedente ammonizione fatta loro in conformità della Legge di pubblica sicurezza.

« A tali pene sarà sempre aggiunta quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

« Art. 438. In caso di seconda od ulteriore recidiva, la pena del carcere potrà pel maggiore d'età estendersi fino ad anni cinque.

« Art. 439. Ove i vagabondi dichiarati tali siano stranieri, saranno espulsi dai R. Stati; ed in caso che vi rientrassero, saranno puniti col carcere estensibile ad un anno.

« Art. 440. I vagabondi nati nello Stato sono tenuti dopo scontata la pena ad eleggere un domicilio, nè possono più variarlo senza previa partecipazione all'autorità amministrativa del comune ove l'avranno eletto.

« A tal uopo presteranno sottomissione avanti la detta autorità amministrativa; e questa ne darà avviso all'autorità giudiziaria.

« Art. 441. I minori di anni sedici, oziosi o vagabondi, saranno per la prima volta consegnati ai loro genitori o tutori, che presteranno sottomissione di attendere alla loro educazione professionale.

« In caso di contravvenzione alla prestata sottomissione, i genitori o tutori potranno essere condannati ad una multa estensibile a lire centocinquanta, od al carcere da uno a tre mesi; e i detti minori saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro finchè abbiano appreso un mestiere od una professione.

« Saranno del pari ricoverati quei minori d'anni sedici, che siano privi di genitori o tutori, o che, non ostante la cura di essi, non vogliono darsi a stabile lavoro.

« La durata del ricovero non potrà prolungarsi oltre la maggiore età. »

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 11 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.
G. VACCA.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Avviso di concorso.

Essendo vacante nella R. Accademia di belle arti di Carrara l'ufficio di professore d'ornato, retribuito con lo stipendio di annue lire 1200, s'invitano tutti coloro che intendessero di avere titoli per aspirarvi, a presentarli a questo Ministero entro il termine utile che viene fissato dalla pubblicazione del presente avviso sino a tutto il prossimo mese di agosto.

I titoli dovranno in ispecialità comprovare l'attitudine dei concorrenti all'insegnamento del disegno e della plastica ornamentale.

Firenze, li 12 giugno 1865.

Il Direttore capo della divisione seconda
REZASCO.

Riceviamo da Venezuela dolorosi particolari sulla misera condizione alla quale si trovano ridotti gli Italiani che emigrano a quella contrada, appartenenti la più gran parte alle provincie napoletane. Lasciatisi adescare da larghe ed ingannevoli promesse di ingordi speculatori, sino a firmare contratti nei quali con artificiose clausole venivano a vincolare il proprio lavoro e la individuale libertà, condotti a Venezuela, si trovarono colà non solo defraudati d'ogni promessa, ma in balìa e come in servitù degli speculatori che gli avevano indotti ad emigrare; privi d'ogni mezzo di sussistenza, e costretti a lavorare per conto ed a vantaggio dei medesimi nella più deplorabile situazione. Nè a questo potrebbero trovar rimedio col rivolgersi alle autorità del paese, od agli agenti del Regio Governo, essendo gli speculatori loro padroni tutelati dai patti contrattuali, inscientemente sottoscritti.

Altre volte il Governo del Re ebbe a porre in avvertenza gli emigranti italiani sui pericoli ed i funesti disinganni ai quali si esponevano dando troppo facile fede alle lusinghevoli promesse che loro vengono fatte; col nuovo esempio degli emigranti a Venezuela si ripete quell'avvertenza pregando i fogli periodici a concorrere per darle la maggiore pubblicità.

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA. — Come abbiamo detto ieri il Corpo legislativo francese nella sua seduta del 16 ha cominciato la discussione sul bilancio della pubblica istruzione; il signor Jules Simon prese la parola per dimandare un aumento d credito per l'istruzione primaria.

Malgrado tutti gli sforzi fatti dai varii governi che si sono succeduti vi hanno ancora in Francia 10,744 comuni che mancano di scuole per i maschi, e 5604 per le femmine.

Dagli studi fatti per rilevare quanto occorra per provvedere di locali per le scuole quei comuni che ne son privi, migliorare quelli che ne hanno bisogno, e provvedere al mobiliare, risulta necessaria la spesa di 211 milioni. Ed ecco il perchè il signor Jules Simon dimandava la somma di 110 a 115 milioni.

La questione delle scuole è questione importante, egli dice.

Non tutti i locali sono adatti; vi sono due condizioni sommamente importanti: l'una imposta dalla igiene, l'altra comandata dalla pulizia alla quale si deve avvezzare il ragazzo per portarne poi l'abitudine in famiglia; per le scuole miste havvene una terza, quella che è dettata dalla moralità.

Le difficoltà di trovare dei buoni locali sono grandi, e così grandi che in Parigi istesso è difficile il poterne avere di convenienti. Ogni scuola dovrebbe avere il suo giardino e la sua ginnastica.

Possedere una scuola per un comune vale l'aver la coscienza della sua vita intellettuale e morale; bisogna quindi instituire delle scuole dappertutto, e farlo presto, ed in modo che il servizio delle costruzioni delle scuole diventi servizio pubblico.

L'oratore passa quindi ad esaminare le spese pel mantenimento, pel quale dimanda 20 milioni.

Venti milioni rappresentano presso a poco la somma che pagano ogni anno le famiglie.

Col sistema della gratuità limitata molte famiglie non osano dimandare il beneficio della legge, e molte che lo dimandano non l'ottengono. Il prefetto ha il diritto di fissare il *massimo* dei ragazzi da ammettersi gratuitamente alle scuole, e così facendo il prefetto diventa il protettore del bilancio a carico della miseria.

Al sagrifizio fatto dal padre per assicurare l'istruzione al figlio, ed al pensiero del dolore che proverebbe un padre quando non potesse più fare questo sacrifizio, il signor Simon trova un conforto nella istituzione della cassa delle scuole, disposizione tolta dalla legislazione del cantone di Zurigo.

Il maggiore fra tutti gl'interessi, egli continua, si è quello di rilevare i costumi pubblici, i costumi della famiglia; soddisfatto questo, le grandi riforme si compiranno senz'altro. Solo la donna può migliorare la famiglia, ed è perciò ch'egli dimanda che meglio si provveda all'istruzione femminile.

Quale sia lo stato dell'istruzione primaria in Francia, il signor Simon lo rileva da un rapporto stato inserito nel *Moniteur*. Su 4,018,427 ragazzi di sette a tredici anni ve ne sono 884,847 che non frequentano le scuole.

Di 519,235 ragazzi sortiti dalle scuole nel 1863 soli 80,794 avevano ricevuta un'istruzione primaria completa.

Nel 1862, su 100 coscritti 27 49 % erano inalfabeti: su 100 matrimoni 28 54 % su gli uomini, 43 16 % delle donne non sapevano scrivere il loro nome.

Eppure l'istruzione primaria è un diritto che ha l'uomo in società.

« Sinchè gli elettori non avranno la capacità morale del loro voto, il suffragio universale avrà sempre qualche cosa d'inintelligibile in se stesso. Invece di esser l'espressione della ragione apparirà a molti come il trionfo del numero e della forza. »

L'oratore termina mostrando i vantaggi che dall'istruzione ne vengono all'industria ed al commercio.

« L'intelligenza, egli dice, è il primo istrumento, la prima forza del mondo; gli è nelle scuole che la Francia deve preparare le sue vittorie industriali. Le scuole sono la prima base dell'avvenire.

« Noi siamo già sazi della gloria del campo, il vero campo di battaglia oramai è la scuola, e se noi saremo i vincitori lo dovremo a questa nobile armata di institutori, che avranno educato al lavoro i nostri ragazzi. »

— Alla Camera dei deputati a Vienna si cominciò la discussione sulla proposta del deputato Berger relativa all'articolo 13 della costituzione dell'impero.

Questo articolo dice: « Se nel tempo durante il quale il Consiglio dell'impero non è radunato, si rende necessario di prendere urgenti misure, il Ministero è obbligato di esporre al prossimo Consiglio dell'impero i motivi ed il risultato delle misure state prese. »

Il deputato dottor Berger ed i suoi amici trovando che finora il Governo aveva fatto un uso troppo largo della disposizione di questo articolo, hanno presentato un progetto di legge che tende a chiarirlo e darne la interpretazione autentica.

Ad esaminare il progetto del dottore Berger si è costituita una Giunta. La maggioranza accettò il progetto dichiarando in pari tempo che l'articolo 13 non abroga il diritto costituzionale del Reichsrath di cooperare col suo assenso ad ogni forma e ad ogni atto della legislazione, e che l'articolo 13 non può essere applicato che in via transitoria, ed in casi di urgenza, e che le misure per tal modo state prese vanno poste fuori di attività cessate le cause che le hanno provocate.

Cominciata la discussione il deputato Brolich dichiara che il progetto di legge, quale venne proposto, è un cambiamento di costituzione, giacchè il Reichsrath non interpreta, ma coopera a creare le leggi; e d'altronde qualunque cambiamento della costituzione non può esser valido che quando vi concorra la maggioranza di due terzi sopra tutti i votanti; e propone quindi di passare all'ordine del giorno, o quando meno di creare una nuova Giunta di 9 membri per esaminare di nuovo la proposta della Giunta.

Il deputato Hasslwantzel conchiude il suo discorso dicendo che la costituzione è un atto di fiducia dell'imperatore nella nazione, e l'articolo 13 un atto di fiducia della nazione nel sovrano.

« Si dia dunque, dice, al popolo ciò che è del popolo, e si lasci all'imperatore ciò che è dell'imperatore. »

SERBIA. — Il 4 giugno ebbe luogo una grande festa nazionale a Belgrado.

Cinquant'anni or sono in quello stesso giorno, Miloch, capo della dinastia degli Obrenovitch, spiegando la bandiera della insurrezione, che dopo la fuga di Karageorge aveva tenuta nascosta in sua casa, dava il segnale della guerra dell'indipendenza; guerra che pose fine alla dominazione turca nella Serbia.

Il principe Miloch volle in quest'anno solenizzare quel glorioso anniversario col distribuire la medaglia commemorativa ai veterani della guerra dell'indipendenza.

Primo chiamato a ricevere quella medaglia dalla mani del principe fu il senatore Matthias Similch, il quale non volle accettarla, dicendo che nè lui, nè i suoi compagni potevano portarla fintanto che non se ne avesse fregiato il petto il figlio del principe Miloch.

Ed a lui rispose il principe: « La accetto adunque, non come ricompensa de' miei meriti, che sono di gran lunga al disotto di un tanto onore, ma come prova che coloro che meglio di me l'hanno meritata vivono sicuri che io saprò un giorno rendermene degno per i servigi che presterò al mio paese. »

Il governo turco si era allarmato di questa solennità, e sotto pretesto di cambiare la guarnigione, l'aveva raddoppiata nella fortezza, temendo che non potesse provocare delle dimostrazioni ne' paesi serbi ancora soggetti alla dominazione della Porta.

Ma la tranquillità non fu punto turbata nè sulle rive della Sava, nè su quelle del Danubio.

AMERICA. — Jefferson Davis, tolto alla sua prigione nella fortezza di Monroe, venne trasportato a Washington sulla cannoniera il *Connecticut*.

Non essendo ancora terminati i lavori nella nuova prigione che gli si sta preparando nel vecchio arsenale marittimo, lo si trasportò a bordo di un *Monitor* ancorato nel Potomac fra la capitale ed Alessandria.

Il trasferimento ebbe luogo in forza di un ordine speciale del dipartimento della guerra, il quale, per soprappiù, decise che il prigioniero sarebbe consegnato entro la settimana stessa alle autorità giudiziali del distretto della Columbia.

Si può oramai tener per certo che Jefferson Davis era stato incatenato; solo dietro le reiterate istanze del dottore Cravens gli furono levati i ferri, avendo il medico dichiarato che altrimenti il prigioniero non avrebbe vissuto che pochi giorni.

Negli ultimi giorni della sua prigionia nella fortezza, Davis ricusò ogni cibo, ad eccezione di un po' di pane.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

FIRENZE. — Diamo il bollettino del Tiro nazionale del giorno decorso:

Sulla categoria 3ª si fecero colpi		N°	7,460
» 4ª	»	»	18,200
» 5ª	»	»	1,000
» 6ª	»	»	25,000
» 7ª	»	»	20,000
		Totale colpi N°	66,660

Prime maggioranze.

(3ª categoria.)

Knuty Federico, svizzero . . . . Bandiere 186
Riccardi Paolo, di Torino . . . . » 101
D'Arvillars, di Torino . . . . . . » 87

(4ª categoria.)

Klaus, svizzero . . . . » 129
Castagna, di Como . . . . » 125
Crivelli, di Milano . . . . » 108
Panceri, di Monza . . . . » 102

(6ª categoria.)

Armi di ordinanza rigate.

Riva, di Milano . . . . » 79

(7ª categoria.)

Armi di ordinanza liscie.

Bernardi, di Brescia . . . . . . » 75

ULTIME NOTIZIE

— Nel chiudere la sessione del Parlamento prussiano il signor Di Bismark ha pronunciato un discorso del quale riferiamo i brani seguenti:

«... Le forze riunite della nazionale rappresentanza e del governo non potevano aver risultati decisivi e compiuti se non a condizione che gli interessi della nazione fossero, anche nelle discordanze politiche, la legge suprema dei partiti. Ma così non fu. L'intenzione fatta chiaramente manifesta dalla maggioranza della Camera di suscitare difficoltà ai consiglieri della Corona, trasse alla reiezione delle leggi sulla Banca, sulla costruzione delle ferrovie nella Prussia orientale, e conseguentemente fu di danno alla materiale prosperità del paese.

Per causa della reiezione della legge militare, il nuovo ordinamento dell'esercito che fu iniziato, col concorso della Camera precedente, e che ha fatto buona prova nella campagna dello scorso anno, venne di bel nuovo sospeso con danno della situazione esterna del paese.

La Camera dei deputati negò al governo la facoltà di costituire una flotta rispondente ai bisogni ed ai tempi presenti.

Ha negato il suo concorso quando trattavasi di raccogliere i frutti delle conseguite vittorie e del prezioso sangue versato lo scorso anno.

Che anzi volle disconoscere le brillanti imprese delle nostre armi, rifiutandosi a votare le spese della guerra.

Il bilancio che, a norma degli articoli 62 e 99 della costituzione dev'essere fissato nell'accordo comune di tutti i corpi i quali hanno parte alla formazione delle leggi, quest'anno non potè essere approvato pel rifiuto della Camera dei deputati a votare i mezzi indispensabili al suo esercizio.

La Camera dei deputati ha respinte le domande che il governo era costretto a farle; ha prese delle deliberazioni alle quali il governo non poteva dar eseguimento. Invece dell'accordo sì necessario, la sezione si chiude di nuovo sottto l'impressione della reciproca divergenza delle forze chiamate a camminare insieme. »

..... Non può certamente giovare al paese che i suoi rappresentanti eletti, si sforzino di usurpare i diritti che dalla loro posizione legale, nella via costituzionale, non sono ad essi consentiti; non è che coll'osservanza di questa legale situazione per cooperare all'opera iniziata dal nostro Sovrano, e proseguita fino ad oggi, — un'opera che ha per meta di far la Prussia grande e felice sotto i suoi principi avvenire — che i rappresentanti della nazione potranno adempiere al mandato loro conferito dai sudditi del Re.....

Terminato il discorso del signor Di Bismark il presidente, signor Grabow, riassumendo i lavori della Camera, così conchiuse:

« Gli incidenti delle nostre discussioni hanno presentato un quadro ben tristo della nostra situazione all'interno, e confermata la verità delle parole da me pronunciate all'apertura della Sessione. »

Si parlò di conciliazione, e si dimandò la sottomissione.

I tentativi per trasformare il nostro stato costituzionale in uno stato militare e di polizia furono spinti sino all'ultimo limite; ma falliranno contro il senso costituzionale del popolo, provato in tre elezioni generali.

La sessione non sarà stata sterile; vennero approvati i trattati di commercio; le strade ferrate ebbero maggior sviluppo.

Rinserriamoci tutti attorno alla Costituzione ed al Re, che ha promesso di proteggerla.

Io porto un triplice Evviva al Re!

— Il Governo prussiano ha incaricato il principe Carlo di Hohenloe di portarsi nello Sclesvig settentrionale e farvi un'inchiesta sui lagni delle popolazione danese in quella contrada per la sistematica oppressione cui è sottoposta per parte delle autorità dello Sclesvig e dell'Holstein.

Il principe, arrivato il giorno 8 a Sonderborg, isola d'Alsen, ricevette numerose istanze nelle quali erano segnalati dei fatti assai gravi, e si reclamava ad un tempo il rinvio di tutti i funzionari ligi al partito d'Augustenburgo.

— La *Corrispondenza* di Madrid, accenna ad una riunione di senatori tenutasi in casa del maresciallo O'Donnell, nella quale sarebbesi deciso di combattere il progetto di legge sulla stampa. Ignorasi tuttora ove trovasi il generale Prim.

— In seguito ai fatti che ebbero luogo a Valenza il Governo ha indirizzato a tutti i governatori civili delle provincie una circolare, nella quale loro prescrive di sorvegliare con gran diligenza tutti i circoli, e le altre riunioni, e far chiudere tutti quei luoghi di convegno dove si trattasse di politica.

— Valenza è tranquilla. L'istruzione giudiziaria procede regolarmente contro le due categorie di cospiratori.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

New-York, 9.

Notizie del Messico recano che il dottore Owin fu nominato direttore delle miniere della Sonora. Egli dichiarò che accetterebbe come lavoranti gli emigranti dell'America, aggiungendo che proteggerà coloro che avranno un pacifico contegno, e riceverà a colpi di fucile quelli che si presentassero con le armi alla mano. La costituzione che si promulgherà nella Sonora sarà molto liberale, e simile a quella della California.

Parigi, 19.

BORSA DI PARIGI.

	Giugno, 18	19
Fondi francesi 3 0/0 (chiusura) . . .	66 42	66 30
Id. 4 1/2 0/0 (chiusura) .	95 75	95 40
Consolidati inglesi 3 0/0 (chiusura) .	90 1/8	90 5/8
Consolidato ital. 5 0/0 (ch. in cont.)	66 57	66 60
Id. (fine mese) .	66 65	66 55
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese . .	738	726
Id. italiano	—	410
Id. spagnuolo	473	461
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele* .	303	306
Id. Lombardo-venete .	485	485
Id. Austriache	423	420
Id. Romane	235	242
Obbligazioni strade ferrate Romane . . .	215	216

Parigi, 20.

Lettere da Washington recano che gli arruolamenti non ebbero alcun successo, e che Johnson ha deciso di mantenere le buone relazioni coll'Europa e colle potenze vicine.

Il Chilì persiste a respingere le domande della Spagna.

La *Patrie* assicura che il Ministero inglese, dietro il parere espresso dai giureconsulti della Corona, decise di respingere le pretese del Gabinetto di Washington circa le navi corsare dei separatisti.

Fu firmata la convenzione commerciale colla Spagna.

Una corrispondenza di Londra diretta al *Moniteur*, reca che nel Gabinetto di Washington tendono ora a prevalere le opinioni moderate del partito repubblicano e che il ritiro di Stanton devesi attribuire a questo motivo.

Genova, 19.

Oggi è morto il senatore Lorenzo Pareto.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze, il 19 giugno.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 754, 0	mm 755, 0	mm 755, 0
Termometro centigrado	18, 5	22, 5	17, 5
Umidità relativa	45, 0	40, 0	55, 0
Stato atmosferico	sereno	sereno e nuvoli	sereno
Vento direzione / forza	NE forte	NE quasi for.	NE debole

Temperatura Massima + 25,0, Minima + 11,3. Pioggia nelle ventiquattro ore 0,2.

Minima nella notte del 20 + 10,0

LISTINO OFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE

Firenze 20 giugno 1865.

VALORI		Fine corrente L	Fine corrente D	Fine prossimo L	Fine prossimo D	Nominale	Prezzi fatti
5 %	god.° 1 Gen. 65	66 85	66 30	66 70	66 65	» »	» »
Sottoscrizione 5 %		» »	» »	» »	» »	68 15	» »
3 %	god.° 1 Ott. 64	42 15	42 10	» »	» »	» »	42 12 1/2
Imprestito Ferriere »	1 Gen. 65	» »	» »	» »	» »	88 »	» »
Obb. Tes. Tosc. 1849 5 % p. 10	1 »	» »	» »	» »	» »	107 1/4	» »
Az. Banc. Naz. Tosc. »	1 Gen. 65	1740	1730	» »	» »	» »	» »
Cassa di Sconto Toscana	in sott.	» »	» »	» »	» »	190 »	» »
Banca di Credito italiano		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Obb. Tabacco 5 % »	1 Gen. 65	» »	» »	» »	» »	99 »	» »
Az. SS. FF. Livor. »	1 »	76 1/2	76 1/2	» »	» »	» »	» »
Obblig. 3 % dette »	1 »	222 1/4	222 »	» »	» »	» »	» »
» 3 % » »	1 Mar. 64	» »	» »	» »	» »	190 »	» »
Az. S. F. Cent. Tosc. di 840 lire italiane	1 Gen. 64	» »	» »	» »	» »	52 »	» »
Obb. dette tutte pagate	1 Gen. 65	» »	» »	» »	» »	375 1/2	» »
Impres. comunale 5 %	1 Dic. 64	» »	» »	» »	» »	87 1/2	» »
Detto di Siena		» »	» »	» »	» »	85 »	» »
Ob. S. F. Marem. 5 % »	1 Gen. 65	73 »	72 »	» »	» »	» »	» »
Az. SS. FF. Meridion. »	4 Mar. 63	340 »	338 »	» »	» »	» »	» »
Obbl. 3 % dette	1 Gen. 63	» »	» »	» »	» »	185 »	» »
Dette demaniali	1 Aprile	381 3/4	381 1/4	» »	» »	» »	» »
Pantelegrafo Caselli		» »	» »	» »	» »	» »	» »
Mot. Barsanti Matteucci 1ª Serie		» »	» »	» »	» »	» »	» »
» » 2ª Serie		» »	» »	» »	» »	» »	» »
5 % italiano in piccoli pezzi		» »	» »	» »	» »	67 »	» »
3 % idem		» »	» »	» »	» »	42 50	» »

CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8	100 »	99 7/8
Detto	30	99 1/2	99 1/4
Detto	60	99 »	98 5/8
Roma	30	508 »	505 »
Bologna	30	99 1/4	99 »
Ancona	30	99 1/4	99 »
Napoli	30	99 1/4	99 »
Milano	30	99 1/4	99 »
Genova	30	99 1/4	99 »
Torino	30	99 1/4	99 »
Venezia e f. g.	30	246 »	244 1/4
Trieste	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
Vienna	30	» »	» »
Detto	90	» »	» »
Augusta	30	» »	» »
Detto	90	211 »	209 »
Francoforte	30	» »	» »
Amsterdam	90	» »	» »
Amburgo	90	» »	» »
Londra	30	25 18	25 »
Detto	90	24 95	24 80
Parigi	30	100 »	99 1/2
Detto	90	99 1/2	99 »
Lione	90	99 1/2	99 »
Marsiglia	90	99 1/2	99 »
Sconto Banca 5 %			

VALORI A PREMIO	Fine corrente Prezzo Lettera	Fine corrente Prezzo Denaro	Fine corrente Premio	Fine prossimo Prezzo Lettera	Fine prossimo Prezzo Denaro	Fine prossimo Premio
5 % godimento 1° gennaio	» »	» »	» »	» »	67 15	30 »
3 % » 1° settembre	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Azioni Strade Ferrate Livornesi	» »	» »	» »	» »	» »	» »
Dette meridionali	» »	» »	» »	» »	» »	» »

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 %. - 66 30 fine corrente.

Il Sindaco ANGIOLO MORTERA.

155 EDITTO.

Con atto emesso in questa Cancelleria nel 12 giugno stante, Giovanni del fu Giuseppe Bucciantini, e Cammilla Palloni vedova di detto Bucciantini come madre e tutrice dei figli minori Cesare Torello, Adele e Angiolina di detto fu Giuseppe Bucciantini, tutti dimoranti a San Rocco, hanno dichiarato di astenersi dalla eredità del detto Giuseppe Bucciantini, morto nel popolo di S. Rocco, in comunità di Porta San Marco il 27 aprile 1865. E ciò a tutti gli effetti di ragione.

Dalla Cancelleria della Pretura di Pistoia (campagna) li 13 giugno 1865.

Capecchi.
Per copia conforme
Capecchi.

159 EDITTO.

Al seguito di analoga deliberazione di questo Consiglio generale, rendesi noto essere aperto il concorso al posto di levatrice condotta per la sezione del comune detta del Poggio Moscianese e Val di Pesa, avente il circondario assegnato alla sezione stessa con deliberazione del 9 settembre 1864, colla residenza tra il Pian dei Cerri e Marciola cogli obblighi ed oneri stabiliti dal Regolamento disciplinare sul servizio sanitario del comune in data del 21 agosto 1862 ostensibile nello uffizio comunale, e coll'annuo appuntamento di lire 300, pagabili in rate mensili scadute, e restare assegnato il tempo e termine di giorni quindici da quello infrancato, alle attendenti al posto suddetto, per produrre o recapitare franche di spesa, a questo uffizio posto in Firenze al n° 33 in via dell'Oriuolo, le respettive istanze corredate dei documenti dai quali resulti l'età, la idoneità e la moralità delle richiedenti.

Firenze, dallo uffizio comunale di Casellina e Torri, li 19 giugno 1865.

Il gonfaloniere
Luigi Mannelli-Galilei.

Persona desidera condurre in affitto un quartiere di otto o dieci stanze con giardino per il primo novembre prossimo ed ancora subito, in Firenze dalla parte destra dell'Arno. Per le trattative dirigersi presso lo studio del dottor Guglielmo Francois, via del Proconsolo, numero 8. 157

Essendo giunto a notizia del sottoscritto, che circolino per la Piazza cambiali portanti la di lui firma, avverte il pubblico a tutti gli effetti, che tranne con la Banca Nazionale di Firenze, egli non ha mai firmata, e non firma veruna cambiale, per cui ritiene per falsa ogni altra firma.

156 Cav. Carlo Magnani
Cap. nei RR. Carabinieri.

COMPAGNIA REALE DELLE FERROVIE SARDE

Si notifica che nell'assemblea generale strordinaria degli azionisti tenutasi in Londra il 15 dello scorso maggio, il Consiglio di amministrazione venne autorizzato:

1° Ad emettere 60,000 *azioni di preferenza da lire it. 250 caduna* aventi diritto ad un dividendo annuo del dieci per cento, da offrirsi agli azionisti primitivi in ragione di un' azione nuova per ciascun' azione vecchia da essi ritenuta;

2° A liberare le azioni primitive esistenti da lire it. 500 dall'obbligo di fare i versamenti ulteriori con che in più delle lire 225 già pagate sulle medesime siano versate altre lire 25 per caduna.

Gli azionisti sono quindi invitati ad effettuare *entro tutto il 15 luglio prossimo* il versamento completivo delle lire *venticinque* di cui sopra, su ciascuna delle azioni primitive da essi possedute,

In Torino, alla sede della Compagnia, piazza San Carlo, n° 8;

In Cagliari, presso la Direzione delle ferrovie sarde, via Sant'Agostino, n° 12, con diffidamento che sarà applicato ai ritardatarii il disposto degli articoli 163, 164, 166 e seguenti degli statuti sociali.

Contemporaneamente a tale versamento gli azionisti devono fare la loro dichiarazione di sottoscrizione alle azioni di preferenza, e depositare lire ital. 62 50 per cadun'azione di preferenza da essi sottoscritta. — Dovranno pure a tenore dell'art. 162 degli statuti medesimi esibire ad un tempo stesso i certificati delle loro azioni primitive, onde sia fatta sovr'essi l'occorrente annotazione dello eseguito pagamento delle lire venticinque.

Torino, 7 giugno 1865.

Pel Consiglio di amministrazione
74 *Il segretario in Italia*: M. Montecchi.

STRADE FERRATE ROMANE

(Sezione NORD)

AVVISO.

In occasione della solenne processione dell'ottavario del *Corpus Domini*, che avrà luogo in Sesto la sera di giovedì 22 corrente, oltre le partenze dei treni indicate nell'orario in vigore, verrà in quel giorno eseguito il seguente

TRENO STRAORDINARIO.

Parte da Sesto . . . . alle ore 10 » pom.
Arriva a Castello . . . . » » 10 10 »
» a Rifredi . . . . » » 10 20 »
» a Firenze . . . . » » 10 25 »

Inoltre il **Treno 29**, che muove da **Firenze** a ore 9 10 pom., e il **Treno 32**, che parte da **Pisa** a ore 8 pom., fermeranno anche a **Sesto**.

Firenze, 19 giugno 1865.

158 *L'Ispettore Generale del Movimento*
L. Donnini.

CASSA NAZIONALE DI SCONTO DI TOSCANA

SUCCURSALE IN FIRENZE — Via dei Servi, n° 9

Capitale della Società: *DIECI MILIONI DI LIRE*

Versato lire 6,000,000.

La succursale suddetta rende avvertito il pubblico che darà principio alle sue operazioni il dì 12 giugno corrente, e che a forma dello statuto sociale e del suo regolamento interno, si occuperà:

Dello sconto di effetti cambiari aventi due firme almeno;
D'anticipazioni verso deposito di valori pubblici ed industriali;
Di ricevere somme in conto corrente con o senza interesse.
D'incassi e pagamenti per conto dei terzi adottando anche il sistema dei mandati *(chèques)*;
Di ricevere titoli in custodia;
Ed infine ogni specie di operazione bancaria.

Firenze, li 8 giugno 1865.

63 *Il Direttore*: G. B. Borri.

Firenze — COLLEZIONE SCOLASTICA — Barbèra

MANUALE DELLA LETTERATURA ITALIANA, compilato da Francesco Ambrosoli. - Seconda edizione ricorretta ed accresciuta dall'Autore. - Vol. quarto ed ultimo. L. 3. - L'opera completa . . . . . L. 12 —
STORIA DI GRECIA, dai tempi primitivi fino alla conquista romana, con giunta di Capitoli intorno alla storia delle lettere e delle arti di Guglielmo Smith - prima traduzione italiana, corredata di una Carta Geografica della Grecia antica. - Un vol. . . . . . » 4 —
STORIA DI ROMA, dai tempi più antichi fino alla costituzione dell'Impero. Corredata di alcuni Capitoli intorno alla Storia delle Lettere e delle Arti per Enrico G. Liddel. - Prima traduzione italiana, accresciuta della Storia dei primi due secoli dell'Impero, e corredata di una Carta Geografica dell'Italia antica. - Un vol. . . . . . » 5 —
STORIA DELLA DECADENZA E ROVINA DELL'IMPERO ROMANO, di Edoardo Gibbon, compendiata a uso delle Scuole da *G. Smith*; con l'aggiunta nel testo delle ricerche dei moderni Commentatori e arricchita di una Carta Geografica dell'Impero. - Prima traduzione italiana. - Un vol. . . » 5 —
COMPENDIO DELLA STORIA D'ITALIA dai primi tempi sino all'anno 1850, nuovamente scritto per uso delle Scuole da Luigi Sforzosi, e continuato sino alla proclamazione del Regno d'Italia (Marzo, 1861). Corredato di una Carta Geografica dell'Italia moderna. - Un vol. - (Quarta edizione) » 4 —
COMPENDIO DI STORIA MODERNA dal 1454 al 1861, di Celestino Bianchi. - Edizione corretta ed ampliata. - Un vol. . . . . . » 5 60
ORLANDO FURIOSO di Lodovico Ariosto, ad uso della gioventù, con Note ed Indice dal dottore *G. B. Bolza*. - Un vol. . . . . . » 5 —
VOCABOLARIO DI PAROLE E MODI ERRATI che sono comunemente in uso, compilato da Filippo Ugolini. - Terza edizione rifusa dall'Autore sui molti lavori filologici pubblicati dopo l'ultima stampa . . . . . » 3 —
LA FAMIGLIA BOLOGNANI, Esercizio di lettere per uso delle Famiglie, delle Scuole, dei Traffici, ecc., scritto da Lorenzo Neri. - Un vol. . . . . » 1 50
GEOGRAFIA FISICA di Maria Somerville. Traduzione di *Elisabetta Pepoli*, arricchita ed aumentata, conformemente alla quarta edizione inglese. - Due vol. . . . . . » 8 —
SULLA CONNESSIONE DELLE SCIENZE FISICHE, di Maria Somerville. Un volume arricchito di molte incisioni in legno. Prima traduzione italiana, fatta col consenso dell'Autrice sulla nona edizione inglese . . . . » 6 —
POESIE E PROSE scelte in ogni secolo della Letteratura italiana. - Parte prima *Poesie*, per cura di *Pietro Dazzi*. - Parte seconda *Prose*, per cura di *Isidoro Del Lungo*. - Due volumetti. L. 3. - (Si vendono anche separatamente a L. 1 50 il volume.)
LETTERE DI PIETRO GIORDANI scelte e proposte per istudio alla gioventù. - Un volumetto. (Seconda edizione). . . . . . » 1 50
LETTERE DI TORQUATO TASSO, scelte e proposte per istudio alla gioventù da *Cesare Guasti*. - Un volumetto . . . . . . » 1 50
GRAMMATICA NOVISSIMA della lingua Italiana, di Leopoldo Rodinò. - (Terza edizione). - Un vol. . . . . . » 1 50
GRAMMATICA POPOLARE della lingua Italiana, tratta dalla *Grammatica Novissima* di Leopoldo Rodinò. - (Terza edizione) . . . . . » 0 60
VOCABOLARIO ITALIANO-LATINO E LATINO-ITALIANO di C. Mandosio. - Un vol. . . . . . » 2 —

NB. Le suddette opere saranno inviate franche a chi ne farà domanda all'Editore G. Barbèra in Firenze, e rimetterà il relativo *Vaglia* - Il *Catalogo generale* è mandato a chiunque ne faccia domanda con lettera affrancata.

Contro corrispondente vaglia postale diretto *franco* alla

Tipografia Eredi Botta — Torino

si spediscono in tutte le provincie del Regno d'Italia i seguenti volumi:

ATTI DEL PARLAMENTO SUBALPINO

Sessione del 1848

I. *Documenti* — Dall'8 maggio al 30 dicembre 1848 . . . . L. 12 »
II. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dall'8 maggio al 2 agosto 1848 . » 13 20
III. *Id.* *id.* — Dal 16 ottobre al 28 dicembre 1848 » 20 »
IV. *Indice analitico ed alfabetico* . . . . » 2 80
V. *Discussioni del Senato del Regno* — Dall'8 maggio al 30 dicembre 1848 . » 8 80

Sessione del 1849

I. *Documenti* — Dal 1° febbraio al 30 marzo 1849 . . . . » 5 80
II. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 1° febbraio al 30 marzo 1849 » 15 20
III. *Discussioni del Senato del Regno* — Dal 1° febbraio al 30 marzo 1849 . » 3 60
IV. *Documenti* — Dal 30 luglio al 20 novembre 1849 . . . . . . » 10 20
V. *Discussioni del Senato del Regno* — Dal 31 luglio al 17 novembre 1849 . » 9 »
VI. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 30 luglio al 20 novembre 1849 » 34 80

Sessione del 1850

I. *Documenti* — Dal 20 dicembre 1849 al 19 novembre 1850 . . . . » 20 80
II. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 20 dicembre 1849 al 12 marzo 1850 » 24 80
III. *Id.* *id.* — Dal 13 marzo al 22 maggio 1850 . » 30 20
IV. *Id.* *id.* — Dal 23 maggio al 19 novembre 1850 » 26 60
V. *Id. del Senato del Regno* — Dal 20 dicembre 1849 al 19 novembre 1850 » 16 20

ATTI DEL PARLAMENTO ITALIANO

Sessione del 1860

I. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 2 aprile al 10 luglio 1860 . L. 16 80
II. *Documenti* — Dal 2 aprile al 28 dicembre 1860 . . . . . . » 16 40
III. *Discussioni della Camera dei Deputati* — dal 2 ottobre al 28 dicembre 1860 » 6 »

Sessione del 1861

I. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 18 febbraio al 23 luglio 1861 » 28 60
II. *Id.* *id.* — Dal 18 febbraio al 23 luglio 1861 » 26 20
III. *Documenti* — Dal 18 febbraio al 23 luglio 1861 . . . . . » 23 40
IV. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 20 novembre 1861 al 12 aprile 1862 » 32 20
V. *Documenti* — Dal 18 febbraio 1861 al 30 giugno 1862 . . . . » 34 80
VI. *Discussioni della Camera dei Deputati* — dal 26 febbraio al 12 aprile 1862 » 19 »

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento

	Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno »	46	24	13
Svizzera . . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) »	52	27	15
Inghilterra e Belgio . L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania . . . . »	82	48	27
Id. per il solo Giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento »	60	31	16

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, numero 20.

Nelle provinci del regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta tipografia e dai principali librai. — Fuori del regno, alle direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cent. 20 — Arretrato cent. 40.

RACCOLTA DANTESCA

pubblicata da G. Barbèra.

LA DIVINA COMMEDIA di Dante Alighieri, col commento di *Pietro Fraticelli*. - Nuova edizione con giunte e correzioni, arricchita del ritratto e de' cenni storici intorno al Poeta, del Rimario, d'un Indice e di tre Tavole. Volume unico . . . . . . L. 5
IL CANZONIERE di Dante Alighieri, annotato e illustrato da *Pietro Fraticelli*, aggiuntovi le *Rime Sacre* e *Poesie latine* dello stesso autore. Un volume . . . . . . » 4
LA VITA NUOVA di Dante Alighieri, i trattati *De Vulgari Eloquio*, *De Monarchia* e la questione *de Aqua et Terra* con traduzione italiana delle opere scritte latinamente, e note e illustrazioni di *Pietro Fraticelli*. Un volume . . . . . . » 4
IL CONVITO di Dante Alighieri e le epistole con illustrazioni e note di *Pietro Fraticelli*. Un volume . . » 4
STORIA della vita di Dante Alighieri, compilata da *Pietro Fraticelli* sui documenti in parte raccolti da *Giuseppe Pelli*, in parte inediti. Un volume » 4
VOCABOLARIO DANTESCO, o dizionario critico e ragionato della Divina Commedia di Dante Alighieri, di L. G. Blanc, ora per la prima volta recato in italiano da *G. Carbone*. Un volume . . . . . . » 4

NB. Le suddette opere si vendono anche separatamente, e saranno inviate franche a chi ne farà domanda all'editore G. Barbèra in Firenze, e rimetterà il relativo *vaglia*.

STATISTICA AMMINISTRATIVA

DEL

REGNO D'ITALIA

coll'elenco alfabetico dei comuni e loro popolazione e circoscrizione.
Un vol. in-4° di pag. **380** al prezzo di lire **5**.

Dirigersi con vaglia postale alla Tipografia Eredi Botta
Torino, via D'Angennes, 5; Firenze, via Castellaccio, 20.

Firenze — Tip. BARBÈRA — Recente pubblicazione.

SUL MODO DI FARE IL VINO E CONSERVARLO

DELLA COLTIVAZIONE DEGLI ULIVI E DELLA VIGNA BASSA
Istruzione teorico-pratica di **Francesco De Blasiis**, socio dell'Accademia dei Georgofili (Terza edizione), un vol. L. 4 20.

NB. L'opera suddetta si trova dai principali librai d'Italia. - Dirigendosi all'editore G. BARBÈRA in Firenze con vaglia postale, sarà inviata *franca* in tutto il Regno.

FIRENZE
via della Ninna
dirimpetto al Palazzo Vecchio

TORINO
via Nuova, casa Natta, 2
Angolo di piazza San Carlo

Drogheria G. ACHINO

Commercio speciale di Vini e di Thè, col deposito a Firenze del rinomato Vermouth dei fratelli Cora di Torino.

CATALOGO

DELLE

OPERE PUBBLICATE

DALLA

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

TORINO — VIA D'ANGENNES — PALAZZO CARIGNANO

Allario — Tables de nomenclature, français-ital., 1 vol. L. 1 »
Alasia — Theologiae moralis, 8 volumi in-4° grande » 30 »
* Atti del Parlamento subalpino:
Ristampa del 1848, 5 volumi in-4° grande . . . . » 58 80
» del 1849, 6 » . . . . » 78 60
» del 1850, 2 » . . . . » 45 60
* Atti del Parlamento italiano:
Ristampa del 1860, 3 volumi in-4° grande . . . . » 39 20
» del 1861, 5 » . . . . » 145 20
* Atti del Municipio di Torino: annate 1849-50-51-52-57-58-59-60-62-63, a L. 10 caduna . . . . . . » 100 »
Bertolotti — Il Salvatore (terza edizione), 1 volume. » 5 »
Bon-Compagni — Considerazioni sull'Italia centrale, 1 vol. » 3 50
* Borghi — Sull'ordinamento della marina militare italiana, 2 volumi . . . . » 16 »
Biorci — I miei trent'anni, 1 volume . . . . . . » 1 »
Boron — Repertorio della legislazione costituzionale sarda, ossia doppio indice degli atti del Governo dall'anno 1848 a tutto il 1859, 1 volume in-8° . . . . » 2 50
Borsani — L'uomo e la società, 1 volume in-8° . . . » 5 »
Brofferio — (Memorie di): *I miei tempi*, 2 volumi in-16° (il primo e secondo della raccolta) . . . . . . » 5 »
Bunsen — I segni del tempo o lettere sopra la libertà di coscienza, 1 volume in-8° . . . . » 4 »
Caranti — La nuova Roma, 1 fascicolo in-12° . . . » » 25
Carutti — Storia di Emmanuele III, 2 volumi in-8° . » 10 »
Casper — Manuale pratico di medicina legale, tradotto dal tedesco dal dottore Emilio Leone, con aggiunte del cavaliere Carlo Demaria, 2 volumi in-8°. (Opera utile a tutti i medici, specialmente condotti, ai magistrati ed agli avvocati) . . . . L. 16 »
Cavalleri — Dinastia di Napoleone - Ricordi storici del primo impero, 1 volume . . . . . . » 1 20
Chapusot — Vera cucina casalinga, 1 volume in-16° . » 4 50
* Chevallay — Collezione di massime per la formazione dei regolamenti municipali, 1 fascicolo in-8° . . . » 2 »
Cibrario — Brevi notizie storiche e genealogiche dei Reali di Savoia, 1 volume in-4° . . . . » 3 50
— Operette varie: Delle finanze della monarchia di Savoia ne' secoli XIII e XIV — Dell'origine dei cognomi — Vita di Filiberto Pingone — Lezione sopra un sonetto di Dante — Dei conti d'Asti — Nota sul commercio degli schiavi — Lettere scritte in un viaggio di Spagna e di Portogallo, 1 volume in-8° grande » 5 »
— Lettere inedite di santi, papi, principi, illustri guerrieri e letterati con note ed illustrazioni, 1 vol. in-8° » 10 »
— Notizie sulla vita di Carlo Alberto, 1 volume in-8° . » 2 50
— Dell'economia politica del medio-evo (quinta edizione italiana), 2 volumi in-8° grande . . . . . » 12 »
— Novelle, nuova edizione riveduta dall'autore, 1 volume in-16° . . . . » 1 50
Ciccone — Coltivazione del gelso e governo del filugello, 1 volume in-8° con incisioni . . . . . . » 5 »
Chiala — Une page d'histoire du Gouvernement représentatif en Piémont, 1 volume in-8° grande . . . » 6 »
* Claretta — Memorie storiche intorno alla vita ed agli studi di Gian Tommaso Terraneo, 1 volume in-8° » 4 »
* — Notizie storiche intorno alla vita ed ai tempi di Beatrice di Portogallo, duchessa di Savoia . . . » 4 »
Codice civile, 1 volume in-8° . . . . . . » 3 50
Collezione delle leggi, dei regolamenti e delle decisioni sul registro-bollo, 1 volume diviso in 3 libri. . » 5 30
— volume II diviso in 5 fascicoli . . . . . » 8 70
Costa archiepiscopus — Synodus dioecesana taurinensis, 1 volume in-12° . . . . » 2 »
Durio — Raccolta di epigrafi, 1 volume in-8° . . . » 3 »
Elena — Lezioni di diritto commerciale per le scuole, 1 volume in-8° . . . . » 6
* Ferrarotti — Manuale delle Corti d'Assisie e dei Giurati, 1 volume in-8° grande . . . . » 4 »
Festi — Il movimento italiano nel Trentino un opuscolo in-12° . . . . L. 1 »
Gallenga — Storia del Piemonte dai primi tempi alla pace di Parigi del 30 marzo 1856, 2 volumi in-8° . . » 10 »
Gioberti — Opere postume:
La riforma cattolica della Chiesa, 1 volume. . . » 4 40
La filosofia della rivelazione, 1 volume . . . . » 6 50
La protologia, 2 volumi . . . . » 18 65
Miscellanee, 2 volumi . . . . » 20 »
Ricordi e carteggio, 3 volumi . . . . . . » 24 »
Gioberti — Introduzione allo studio della filosofia, 2 volumi in-8° . . . . » 19 40
Considerazioni sulle dottrine religiose di Cousin, 1 volume in-8° . . . . » 2 80
— Rinnovamento italiano, 2 vol. in-8° grande . . . » 20 »
Heyse — Sistema della scienza delle lingue. Opera postuma edita dal dottore H. Steinthal. Prima versione dal tedesco e corredata di alcune note, per Emilio Leone, 1 volume in-8° . . . . » 4 »
Mancini-Oliva — Patria ed amore (Canti di) . . . » 4 »
Manuale ad uso dei membri del Parlamento, contenente le principali leggi organiche dello Stato ed i regolamenti delle due Camere, ecc., 1 volume compatto di 522 pagine, legato in tela inglese . . . . . » 8 »
Appendice al detto Manuale . . . . . . » 3 »
Marocco — Basilica magistrale di Torino: Sunti storico-statistici, 1 volume . . . . » 5 »
— Cenni sull'arte tipografica, 1 volume in-12° . . » 2 »
— Considerazioni sopra la donna, strenna per l'anno 1864: Edizione elegante in cartoncino. . . . . . » 3 »
Id. in tela . . . . » 4 «
Massini — Vita dei Santi, 6 volumi . . . . . » 9 »
Miraglia — Canti dell'esilio, 1 volume . . . . » 2 »
Michelini Alessandro — Storia della marina militare del cessato regno di Sardegna, 1 volume . . . . » 3 »
Monumenti legali del Regno Sardo dal secolo XII al XV:
Statuti d'Agliè, anno 1448 . . . . » 2 »
» di Pavone, anni 1326-1507 . . . . . » 2 »
» d'Ivrea, anno 1334 . . . . . . » 4 »
» di San Giorgio, anni 1353, 1422 e 446 . . » 4 »
» di Strambino, anno 1438 . . . . . » 2 60
Mozzoni — Tavole cronologiche critiche della storia della Chiesa universale. Venezia 1852, 1 atlante in foglio » 50 »
Musso — Prime letture ad uso delle scuole . . . . » » 15
Operti — Leggi e regolamenti di polizia, 1 volume . » 5 »
Officia propria sanctorum novissima, 1 volume . . L. 2 »
Rocca — Senza politica (Racconti), 1 volume . . . » 4 »
Raccolta generale dei regolamenti, manifesti, notificazioni ed altri provvedimenti per l'amministrazione della Città di Torino, 1 volume in-8° . . . . . » 40 »
Raccolta dei regolamenti, manifesti, istruzioni, ecc., per la polizia urbana e rurale della Città di Torino, 1 volume in-8° . . . . » 4 »
Regolamento per l'amministrazione interna del Municipio di Torino, 1 volume . . . . » 1 50
Regolamento per l'ornato e polizia edilizia della Città di Torino, 1 fascicolo . . . . » » 80
Ropolo — L'amore a vent'anni, romanzo, 1 volume . » 1 50
Rovere — Descrizione del palazzo reale di Torino, 1 volume in-8° . . . . » 3 »
Rubini — Storia di Russia dai primitivi e principali suoi popoli sino all'anno 1725, 1 volume in-8° . . » 7 50
Savini — Biblioteca delle Stravaganze, 3 volumi in-32° » 4 »
— Scandagli marittimi, 1 volume in-8° . . . . » 4 »
Statistica amministrativa del Regno d'Italia, 1 vol. in-4° » 8 »
Statistica della provincia di Sondrio, 1 volume in-4°. » 2 »
* Toussaint — Il Gondar nuovissimo, grammatica italiana e francese . . . . » 2 »
* — Primo libro di lettura francese . . . . . » » 80
* — Sunto di storia generale, 1 volume . . . . » 2 50
Vella — La legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 23 ottobre 1859 ordinata al miglior uso degl'impiegati delle provincie e dei comuni (terza edizione con aggiunte). . . . . » 4 »
Vite dei santi e dei personaggi illustri dell'antico Testamento, ecc., 6 volumi in-12° . . . . . . » 12 »
Zobi — La Questione Romana esaminata nella sua soluzione, 1 fascicolo in-8° . . . . » » 80

Firenze — Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, 20.